

Ravagnan Dario 29/03/1976 Venezia Padova
Re Salvatore 19/02/1972 Catania
Reale Giuseppe 04/05/1982 Ferrara
Reali Cristiano 22/02/1978 Perugia Terni
Rebecchi Maria Paola 13/08/1970 Torino Aosta Alessandria Asti
Rebecchi Paolo 04/12/1977 Modena Reggio Emilia
Rebellato Giancarlo 06/05/1957 Belluno Treviso Vicenza
Rebellato Jhonny 11/05/1983 Belluno Treviso Vicenza
Rebellin Simone 19/07/1970 Belluno Treviso Vicenza
Rebora Rodolfo 13/04/1969 Genova Imperia Savona
Recalcatti Edoardo Guerrino 26/05/1969 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Recchi Katia 11/05/1979 Perugia Terni;
Recchiuti William 29/10/1974 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Recupito Francesco 29/05/1992 Roma
Regina Luca 01/03/1980 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Regolin Rosella 13/05/1967 Trieste Gorizia Udine Pordenone
Reina Tommaso 18/03/1973 Palermo
Renda Mattea 13/09/1961 Varese
Rendina Antonio 09/10/1977 Salerno
Rendina Federico 19/08/1978 Forlì-Cesena Rimini
Renelli Fabrizio 07/04/1961 Roma
Renzetti Massimo 14/11/1984 L'Aquila Teramo Chieti Pescara
Renzi Monica 03/03/1969 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Rettagliati Gianluca 29/07/1988 Roma
Revello Nicola 05/06/1977 Cuneo
Riato Nicola 04/04/1978 Belluno Treviso Vicenza
Riboldi Alberto 03/12/1953 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Riccetti Simone 30/08/1989 Perugia Terni
Ricci Maccarini Marco 04/03/1977 Ravenna
Ricci Marco 06/05/1966 Trieste Gorizia Udine Pordenone
Ricci Paolo 06/02/1974 Forlì-Cesena Rimini
Ricciarelli Alessio 18/04/1981 Perugia Terni;
Ricciarelli Daniele 04/11/1984 Perugia Terni
Ricciari Filippo 19/09/1984 Perugia Terni
Riccoboni Ezio Mario 03/01/1964 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Riceputi Luca 03/03/1978 Forlì-Cesena Rimini
Ridolfi Massimo 09/04/1961 Ravenna
Rigamonti Anna 23/05/1981 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Riganelli Michele 20/10/1980 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Rigato Franco 20/06/1951 Venezia Padova
Righetti Veronica 10/12/1989 Verona
Rigogliuso Onofrio 27/10/1980 Palermo
Rigolone Riccardo 02/02/1976 Vercelli Biella
Rigon Frigo Alessandra 21/07/1979 Belluno Treviso Vicenza
Rigoni Andrea 06/08/1977 Brescia
Rillosi Marco 08/04/1981 Bergamo
Rimei Andrea 17/08/1984 Pesaro Urbino
Rinaldi Bruna 25/12/1959 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Rinaldi Matteo 28/04/1980 Torino Aosta Alessandria Asti
Rinaldi Riccardo 21/10/1979 Torino Aosta Alessandria Asti
Rinaldi Rolando 13/01/1965 Torino Aosta Alessandria Asti
Rinaldi Sabrina 24/04/1968 Genova Imperia Savona;
Rinelli Roberto 15/09/1971 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Ripamonti Paolo 15/10/1976 Bergamo
Riservato Igor 11/02/1976 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Risser Daniela Christiane Irmgard 17/11/1962 Perugia Terni
Riva Fabio 01/05/1970 Bergamo
Riva Paolo 21/05/1977 Verona

Rivadossi Piera 05/06/1970 Brescia
Rivetti Cristina 13/06/1966 Brescia
Rivola Boris 16/05/1969 Ferrara
Rizza Mariaconcetta Domenica 26/10/1993 Caltanissetta Agrigento
Rizzi Alessandro 17/04/1972 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Rizzi Ludovica 29/08/1991 Roma
Rizzi Matteo 19/01/1976 Venezia Padova
Rizzo Fabio 04/11/1969 Parma
Rizzo Rossana 08/09/1989 Catania
Robaldo Michela 07/03/1978 Torino Aosta Alessandria Asti
Rocca Emanuele Antonio 30/08/1979 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Rocca Leonardo 06/09/1982 Bologna
Rocca Luisa Nicoletta 11/07/1973 Torino Aosta Alessandria Asti
Rocca Matteo 28/12/1987 Varese;
Roccabella Samuele 11/03/1973 Venezia Padova
Rocchi Alessandro 20/12/1964 Pisa Livorno Grosseto
Rocchi Isabella 15/02/1982 Roma
Rocchini Alessandro 02/06/1971 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Rocco Sergio 09/02/1957 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Rodighiero Alessia 03/01/1981 Belluno Treviso Vicenza
Rolando Martina 22/04/1991 Torino Aosta Alessandria Asti
Roldan Alvarez Rosa Maria 18/11/1962 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Roma Vanessa 02/07/1973 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Roma Vita 02/03/1976 Brindisi
Romagnoli Eleonora 19/10/1988 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Romanet Angelo 28/08/1957 Trieste Gorizia Udine Pordenone
Romani Daniele 19/05/1969 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Romani Maurizio 20/06/1979 Viterbo
Romano Donato 18/02/1962 Varese
Romano Emiliano 29/11/1975 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Rombini Eleonora 26/10/1990 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Romeo Daniele Domenico 15/02/1980 Brescia
Romeo Enrico 29/08/1983 Perugia Terni
Romiti Luca 20/03/1989 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara;
Romito Jlenia 16/06/1991 Varese
Romoli Giulia 13/04/1976 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Roncaglia Anna 03/04/1979 Torino Aosta Alessandria Asti
Ronchetti Giorgia 22/03/1988 Latina
Roncone Enza 14/07/1977 Napoli Avellino Benevento Caserta
Rosario Terry 26/02/1979 Bergamo
Rosella Carmela 09/01/1979 Napoli Avellino Benevento Caserta
Rosi Luca 14/04/1992 Perugia Terni
Rossaro Gabriele 15/03/1962 Trento
Rossato Paolo 26/08/1976 Vercelli Biella
Rosset Stefano 06/09/1980 Belluno Treviso Vicenza
Rossetti Alberto 14/10/1989 Venezia Padova
Rossetti Paolo 03/10/1974 Vercelli Biella
Rossi Andrea 20/03/1986 Perugia Terni
Rossi Claudio 13/04/1970 Trento
Rossi Daniele 24/02/1981 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Rossi Erica 27/01/1978 Perugia Terni
Rossi Gianfranco 24/11/1956 L'Aquila Teramo Chieti Pescara
Rossi Gianluca 25/08/1980 Torino Aosta Alessandria Asti
Rossi Lodovico 21/08/1965 Pisa Livorno Grosseto;
Rossi Maurizio 24/04/1961 Belluno Treviso Vicenza
Rossi Paolo 27/08/1962 Vercelli Biella
Rossi Silvia 19/03/1981 Verona
Rossini Marco 27/03/1976 Varese

Rossini Roberto 01/09/1963 Brescia
Rosso Alessandro 17/07/1971 Vercelli Biella
Rosso Andrea 25/08/1986 Cuneo
Rosso Matteo 09/07/1990 Cuneo
Rostagno Daniele 24/10/1986 Torino Aosta Alessandria Asti
Rota Tiziana 25/01/1961 Bergamo
Rota Valerio 07/04/1978 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Rotondi Thomas 09/07/1989 Torino Aosta Alessandria Asti
Rubagotti Alessandra 19/07/1969 Brescia
Rubinelli Daniela 13/08/1981 Novara Verbania-Cusio-Ossola
Rubino Laura 21/12/1983 Trapani
Rubis Stefano 07/09/1977 Torino Aosta Alessandria Asti
Ruffinengo Davide 13/02/1984 Cuneo
Ruggieri Federica 10/01/1972 Perugia Terni
Ruggiero Emanuele 28/11/1985 Roma
Ruggiero Giovanni 13/08/1963 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio;
Ruggiero Giulia 29/05/1979 Perugia Terni
Runco Gabriele 03/12/1981 Cosenza
Ruspolini Viola 25/08/1989 Perugia Terni
Russo Angelo Antonio 17/03/1974 Palermo
Russo Cristiano Francesco 23/04/1979 Torino Aosta Alessandria Asti
Russo Fabrizio 18/03/1980 Catania
Russo Giacomo 22/12/1975 Torino Aosta Alessandria Asti
Russo Marcello 08/06/1964 Forlì-Cesena Rimini
Russo Marco 21/09/1983 Roma
Russo Maria Teresa 21/04/1976 Catania
Russo Mariateresa 19/04/1960 Modena Reggio Emilia
Russo Maurizio 17/01/1981 Torino Aosta Alessandria Asti
Russo Roberto 09/04/1978 Perugia Terni
Russo Salvatore Alessandro 26/08/1971 Trapani
Russo Valeria 30/11/1978 Foggia
Ruzzante Enrico 25/06/1978 Venezia Padova
Ruzzon Alessandra 27/12/1976 Trento
Sabbadini Mauro 07/04/1974 Varese
Saccani Claudio 29/09/1971 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Sacchelli Stefano 25/06/1965 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio;
Sacchi Andrea 02/02/1983 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Sacchiero Francesco 12/09/1974 Belluno Treviso Vicenza
Saccoccio Soara 03/01/1973 Latina
Saccuman Arrigo 19/12/1963 Modena Reggio Emilia
Saetti Fabio 14/10/1974 Modena Reggio Emilia
Safina Stefano 22/01/1983 Perugia Terni
Saftencu Elena Gabriela 26/10/1966 Perugia Terni
Saggin Claudio 14/09/1961 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Sala Cristina 12/05/1975 Pavia
Sala Francesco 12/11/1960 Bergamo
Sala Laura 06/07/1960 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Sala Patrizio 29/01/1991 Bergamo
Salamone Rosario 14/05/1979 Palermo
Salari Angelo Maria 03/06/1981 Perugia Terni
Salemi Concetta Ilenia 02/06/1978 Caltanissetta Agrigento
Salerno Angelo 18/01/1974 Torino Aosta Alessandria Asti
Salerno Vinicio 17/12/1971 Varese
Saletta Pier Paolo 14/02/1975 Torino Aosta Alessandria Asti
Saletti Simone 05/01/1978 Torino Aosta Alessandria Asti
Salfo Maurizio 19/03/1964 Pisa Livorno Grosseto;
Salmeri Viviana Carmen 15/11/1988 Catania
Salucci Matteo 15/09/1980 Perugia Terni

Salvador Matilde 10/03/1978 Belluno Treviso Vicenza
Salvaggio Giuseppe 08/09/1970 Trapani
Salvato Francesco 22/06/1985 Venezia Padova
Salvatore Cavallo 10/12/1986 Catanzaro Crotone Vibo Valentia
Salvatori Cristiano 12/07/1977 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Salviato Luana 14/12/1984 Venezia Padova
Salvo Stefano 28/03/1968 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Salzano Dario 25/05/1977 Napoli Avellino Benevento Caserta
Sammali Giuseppe 08/08/1946 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Sammartano Marco 15/10/1980 Trapani
Sampaio Ilka 22/11/1961 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Samperi Mario Carmelo 16/07/1990 Catania
Sanacuore Agata Melania 23/01/1975 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Sanci Antonietta 10/01/1984 Trapani
Sancio Alessandra 09/01/1984 Novara Verbania-Cusio-Ossola
Sancio Edoardo 13/05/1986 Novara Verbania-Cusio-Ossola
Sandoli Elisa 17/08/1981 Venezia Padova
Sanfilippo Salvatore 22/06/1973 Catania;
Sanginiti Maria Franca 01/02/1965 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Sannino Salvatore 28/09/1985 Napoli Avellino Benevento Caserta
Sanniti Davide 15/06/1984 Forlì-Cesena Rimini
Santagà Daniele 15/07/1960 Venezia Padova
Santagata Marcello 27/12/1986 L'Aquila Teramo Chieti Pescara
Santamarina Francesco 31/07/1966 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Santangelo Angela 05/01/1981 Caltanissetta Agrigento
Santaniello Nadia 16/02/1977 Napoli Avellino Benevento Caserta
Santello Matteo 07/06/1975 Verona
Santi Andrea 16/05/1988 Forlì-Cesena Rimini
Santi Fabio 26/09/1981 Ferrara
Santia Ivano 23/08/1976 Torino Aosta Alessandria Asti
Santin Nicola 23/09/1964 Belluno Treviso Vicenza
Santinacci Antonio 22/09/1967 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Santomartino Giuseppe 18/12/1975 Napoli Avellino Benevento Caserta
Santoni Giorgio 04/04/1967 Ravenna
Santoro Achille 16/02/1970 Torino Aosta Alessandria Asti
Santoro Potito 20/07/1985 Foggia
Santoro Tiziano 17/10/1977 Torino Aosta Alessandria Asti
Santuz Andrea 26/03/1964 Belluno Treviso Vicenza;
Santuz Enrica 18/04/1990 Torino Aosta Alessandria Asti
Sapienza Silvia Concetta 10/05/1982 Catania
Saporito Antonino 22/07/1966 Cuneo
Saragoni Endrix 26/07/1972 Forlì-Cesena Rimini
Sardella Ivan Fabrizio 30/12/1969 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Sardo Paola 05/03/1968 Bologna
Sargenti Monica 21/02/1986 Perugia Terni
Sari Marcello 15/07/1980 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Sarli Roberta 23/07/1964 Genova Imperia Savona
Sarrubbi Antonio 16/11/1966 Bologna
Sartirana Marco 22/01/1976 Venezia Padova
Sarto Alice 28/06/1984 Ravenna
Sartoretto Livio 28/12/1980 Torino Aosta Alessandria Asti
Sarzi Amade' Maria Teresa 11/08/1964 Mantova
Sasdelli Raul 08/12/1970 Bologna
Sataniello Gaetano 15/08/1990 Napoli Avellino Benevento Caserta
Saturnino Maria Rosaria 27/05/1965 Napoli Avellino Benevento Caserta
Saudelli Samuele 07/06/1983 Pesaro Urbino
Savaresi Iris 11/01/1955 Brescia
Saverino Francesco 21/09/1981 Palermo;

Savio Alessandra 22/07/1971 Venezia Padova
Savio Francesco 07/06/1971 Catanzaro Crotone Vibo Valentia
Savio Maria Giulia 07/09/1988 Belluno Treviso Vicenza
Savoia Lisa 25/11/1972 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Savoldi Fabio 17/02/1970 Brescia
Savorani Anna 05/05/1971 Ravenna
Sbarbaro Marco 24/06/1967 Torino Aosta Alessandria Asti
Sbicego Andrea 28/01/1985 Belluno Treviso Vicenza
Scaffidi Chiarello Irene 22/02/1964 Palermo
Scaglia Gabriele 14/03/1980 Torino Aosta Alessandria Asti
Scagnetti Carlo 20/11/1969 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Scalia Davide Emanuele 20/09/1976 Catania
Scamuzzi Martina 26/08/1976 Genova Imperia Savona
Scanu Massimiliano 22/03/1977 Sassari
Scarafile Michele 17/06/1985 Verona
Scarafiotti Andrea 04/04/1979 Torino Aosta Alessandria Asti
Scaramagli Mattia 18/10/1983 Bologna
Scaramuzza Amelia 30/12/1961 Venezia Padova
Scardina Salvatore 18/05/1983 Trapani
Scardovi Marcello 10/05/1962 Genova Imperia Savona;
Scarlin Gabriele 14/01/1961 Venezia Padova
Scarlin Marco 17/09/1989 Venezia Padova
Scarpa Edgardo 05/12/1949 Torino Aosta Alessandria Asti
Scarpellini Gianluca 05/02/1967 Forlì-Cesena Rimini
Scatizzi Susanna 08/12/1971 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Scattolini Andrea 21/09/1974 Verona
Scattolo Igor 19/10/1986 Trento
Scavone Giorgio 27/11/1970 Forlì-Cesena Rimini
Scazzoli Fabio Massimo 02/03/1960 Torino Aosta Alessandria Asti
Schembri Roberta 21/02/1992 Genova Imperia Savona
Schiano Di Cola Massimiliano 19/05/1981 Napoli Avellino Benevento Caserta
Schiariti Isabella 15/10/1972 Torino Aosta Alessandria Asti
Schiavina Irene 26/02/1990 Ferrara
Schiavini Paola 12/11/1969 Varese
Schiavone Andrea 29/04/1982 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Schifano Valerio 01/10/1973 Palermo
Schifone Pietro 08/04/1963 Bari Taranto Barletta-AndriaTrani
Schincaglia Andrea 16/06/1989 Ferrara
Schipani Judy 18/04/1970 Torino Aosta Alessandria Asti
Schirinzi Giuseppina 09/08/1974 Lecce;
Schulz Orlando 05/12/1968 Verona
Sciacca Giuseppe 05/02/1979 Trapani
Sciacca Massimiliano 20/01/1985 Palermo
Sciacchitano Lilla 23/05/1984 Palermo
Sciacchitano Rosario 05/12/1989 Palermo
Sciacchitano Rosario 17/02/1986 Palermo
Sciamanna Silvia 04/09/1981 Roma
Sciangula Girolamo 21/05/1961 Catania
Sciarra Alberto 21/09/1972 L'Aquila Teramo Chieti Pescara
Sciarrabba Bruno 21/05/1983 Palermo
Scibilia Simone 16/12/1971 Perugia Terni
Scibilla Silvia 06/11/1971 Bologna
Scilinguo Maria Fidelia 24/07/1961 Cosenza
Sciuto Simone Isidoro 13/01/1981 Catania
Scolaro Francesco 10/08/1963 Torino Aosta Alessandria Asti
Scollo Angela Lucia 29/02/1988 Siracusa
Scriminaci Filippo 06/07/1980 Enna
Scudero Martino 19/12/1984 Catania

Scunzani Barbara 07/04/1969 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Sdrucchioli Marianna 09/08/1986 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata;
Sebastiani Alessio 20/03/1980 Roma
Secchi Fabrizio 09/08/1958 Modena Reggio Emilia
Sega Andrea 14/07/1971 Torino Aosta Alessandria Asti
Sellitti Andrea 24/06/1981 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Semenza Roberto 12/02/1971 Brescia
Seminara Salvatore Valerio 09/12/1988 Catania
Seminati Antonella 30/04/1985 Bergamo
Senatore Pasquale 15/09/1980 Salerno
Seneca Aurelio 14/06/1970 Pavia
Senofieni Federico 13/03/1986 Ravenna
Sensi Massimiliano 09/12/1989 Forli-Cesena Rimini
Sepicacchi Lorenzo 12/07/1978 Perugia Terni
Serafini Alessandra 03/12/1962 Perugia Terni
Sergi Enrico 12/07/1980 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Sermenghi Gian Luca 03/11/1973 Bologna
Serpelloni Pietro 21/01/1963 Brescia
Serpelloni Sabina 21/12/1973 Verona
Serra Simone 18/01/1981 Torino Aosta Alessandria Asti
Serra Stefano 11/04/1984
Vercelli Biella
Serraino Stefano 21/04/1978 Roma;
Serrangeli Diego 27/03/1973 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Serrati Massimo 02/10/1970 Pesaro Urbino
Serri Gianluca 18/08/1979 Torino Aosta Alessandria Asti
Sestito Maria Rita 02/01/1966 Torino Aosta Alessandria Asti
Settimi Lucia 22/01/1985 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Sgambetterra Marta 28/07/1986 Torino Aosta Alessandria Asti
Sgarbi Nico 26/12/1977 Modena Reggio Emilia
Sgargi Fausto 07/01/1963 Modena Reggio Emilia
Shtumpf Stepaniya 03/02/1960 Roma
Sibilla Massimiliano 25/03/1984 Catanzaro Crotone Vibo Valentia
Sica Gianluca 11/05/1972 Milano Como Lecco Lodi
Monza-Brianza Sondrio
Sicuro Lucia 01/02/1978 Lecce
Sigolo Stefano 14/11/1966 Torino Aosta Alessandria Asti
Siliprandi Eleonora 13/12/1987 Ravenna
Silvestri Enrico Mattia 09/01/1977 Verona
Silvestrini Cristiana 13/09/1983 Perugia Terni
Silvestrucci Stefano 18/11/1967 Perugia Terni
Silvi Stefano 26/04/1962 Roma
Silvioli Matteo 31/08/1989 Perugia Terni
Simi Massimo 14/07/1964 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara;
Simi Riccardo 31/05/1973 Pisa Livorno Grosseto
Simiand Cinzia 14/09/1972 Torino Aosta Alessandria Asti
Simionato Federica 03/02/1981 Belluno Treviso Vicenza
Simone Giovanni Franco 31/01/1980 Trapani
Simone Michele 08/06/1978 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Simonelli Filippo Luigi 26/05/1983 Roma
Simonelli Michela 28/09/1976 Perugia Terni
Simonetta Massimo 10/05/1975 Cremona
Simonetti Andrea 25/10/1974 Pisa Livorno Grosseto
Simonetti Marco 14/03/1959 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Simoni Massimo 15/08/1965 Bergamo
Sinelli Elena 02/04/1971 Varese
Sinelli Francesco 24/04/1961 Cremona
Sioli Dario 24/03/1965 Varese

Siracusa Enrico 30/05/1966 Torino Aosta Alessandria Asti
Sirano Elena Carolina 11/01/1967 Pisa Livorno Grosseto
Sirianni Giuseppe 01/01/1980 Pisa Livorno Grosseto
Sisti Elisabetta 05/12/1988 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Smeriglio Marco 10/06/1977
Torino Aosta Alessandria Asti
Smerilli Sara 02/07/1989 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata;
Smiroldo Onofrio 22/12/1986 Venezia Padova
Soffiati Nicola 17/07/1963 Verona
Soffredini Alessandra 01/04/1962 Pisa Livorno Grosseto
Solera Ciro 24/03/1962 Verona
Solera Roberto 05/11/1973 Torino Aosta Alessandria Asti
Soliani Dario 19/09/1980 Parma
Soligo Massimo 10/04/1981 Torino Aosta Alessandria Asti
Solustri Paolo 10/12/1969 Torino Aosta Alessandria Asti
Somaruga Silvia 04/05/1973 Varese
Sona Luca 19/02/1967 Bologna
Sordello Stefano 13/11/1992 Cuneo
Sorgente Angelo 21/07/1956 Salerno
Sorrenti Gabriele 24/03/1969 Torino Aosta Alessandria Asti
Sorrentino Giovanni 26/05/1987 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Sortino Alessandra 26/09/1981 Catania
Sozzi Marco Francesco 22/03/1964 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Sozzo Sabrina 30/09/1972 Bologna
Spaccapanico Proietti Stefano 23/05/1984 Perugia Terni
Spada Barbara Emiliana 29/12/1962 Pavia
Spada Biagio 23/08/1980 Ragusa;
Spadafora Pietro 13/07/1989 Catanzaro Crotone Vibo Valentia
Spadini Mattia 30/06/1980 Verona
Spadoni Raffaele 12/11/1978 Pesaro Urbino
Spaggiari Cesare 08/01/1976 Modena Reggio Emilia
Spagnoli Marina 20/12/1962 Ravenna
Spagnolo Tambe' Luca 13/06/1983 Verona
Spagnuolo Vincenzo 28/09/1976 Napoli Avellino Benevento Caserta
Spalacci Emiliano 22/11/1979 Pesaro Urbino
Spano' Susanna 16/05/1990 Perugia Terni
Spiazzi Andrea 27/01/1974 Verona
Spiazzi Stefano 19/06/1969 Belluno Treviso Vicenza
Spiezia Antonio 16/12/1964 Salerno
Spigolon Fabio 10/10/1980 Catania
Spina Roberto 08/06/1968 Torino Aosta Alessandria Asti
Spinelli Gianluca 01/08/1974 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Spinelli Roberto 04/05/1955 Bologna
Spinetto Laura 07/10/1966 Genova Imperia Savona
Spiniello Maurizio 21/08/1961 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Spiniuc Lina 17/11/1974 Forli-Cesena Rimini
Spinosa Pasquale 27/10/1971 Napoli Avellino Benevento Caserta;
Spinucci Gabriella 15/03/1962 Roma
Spoletini Stefano 22/05/1985 Perugia Terni
Spoto Maria Antonietta 30/01/1965 Catania
Spřanzi Guido Amore 23/08/1960 Brescia
Springolo Luca 20/07/1968 Venezia Padova
Squizzato Matteo 07/03/1988 Belluno Treviso Vicenza
Stabile Francesco 12/10/1984 Trapani
Stabile Valerio 05/01/1965 Novara Verbania-Cusio-Ossola
Stagnari Mirco 05/01/1966 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Stagni Erik 07/12/1975 Ferrara
Stagni Luca 14/10/1962 Bologna

Stagno Stefano 08/01/1981 Vercelli Biella
Stallone Giovanni 22/02/1975 Bologna
Stanzione Danilo 26/10/1973 Roma
Stapane Gianna 20/06/1975 Torino Aosta Alessandria Asti
Starnini Susanna 01/04/1967 Perugia Terni
Stasi Alessandro 02/05/1975 Torino Aosta Alessandria Asti
Stefanelli Emanuele 01/12/1980 Genova Imperia Savona
Stefanelli Patrizia 24/05/1973 Lecce
Stefanini Damiano 08/05/1980 Roma;
Stella Davide Luigi 19/04/1979 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Stella Paola 22/04/1985 Venezia Padova
Stellato Carolina 29/04/1975 Perugia Terni
Stellin Mauro 20/09/1979 Venezia Padova
Sticca Sara 16/04/1980 Torino Aosta Alessandria Asti
Stizzoli Lorenzo 20/10/1972 Verona
Stocco Davide 15/07/1981 Torino Aosta Alessandria Asti
Storgato Federico 12/06/1988 Torino Aosta Alessandria Asti
Strata Silvia 10/01/1965 Parma
Strazza Loris 10/08/1976 Torino Aosta Alessandria Asti
Strazzacappa Giancarlo 29/03/1969 Torino Aosta Alessandria Asti
Stroppa Sergio 08/09/1970 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Stroppolo Riccardo 02/01/1986 Varese
Strukul Alberto 10/04/1980 Venezia Padova
Sturaro Maria Cristina 30/09/1964 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Sulla Raffaele 12/01/1979 Modena Reggio Emilia
Surace Simona Barbara 24/12/1976 Catania
Susi Olivieri Antonio 04/01/1969 Genova Imperia Savona
Suvieri Marco 17/03/1979 Perugia Terni
Tabarrani Marta 29/01/1963 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara;
Tabarrini Fabrizio 27/01/1981 Perugia Terni
Taccheri Riccardo Daniele 08/12/1981 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Tacchi Matteo 01/08/1980 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Taddei Maurizio 24/07/1955 Bergamo
Taffi Francesca 03/10/1982 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Taffi Pierpaolo 12/07/1969 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Tagliabue Marco 07/04/1986 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Tagliamonte Alessandro 22/08/1986 Salerno
Tagliasacchi Giordano 20/11/1975 Trento
Tagliati Fabio 13/08/1985 Bologna
Talamo Maurizio 06/10/1974 Bologna
Talarico Rosalba 16/04/1961 Catanzaro Crotone Vibo Valentia
Talotti Alessandro 07/10/1980 Trieste Gorizia Udine Pordenone
Tamborini Alessandro 24/02/1975 Bologna
Tamburelli Silvia 17/07/1960 Pisa Livorno Grosseto
Tamburo Maurizio Giovanni 21/04/1969 Enna
Tamburrini Mauro 25/06/1980 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Tamellini Paolo 16/01/1967 Verona
Tamisari Antonio 30/01/1971 Bologna
Tanchis Federico 05/12/1976 Torino Aosta Alessandria Asti;
Tancredi Gerardo 29/07/1969 Napoli Avellino Benevento Caserta
Tani Enrico 22/01/1958 Pisa Livorno Grosseto
Tantawi Abdel Basset Mohamed Ahme 01/02/1955 Modena Reggio Emilia
Tantussi Alessandro 05/08/1954 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Tanzi Katia 18/11/1974 Venezia Padova
Taraglio Enrico Marco 27/05/1982 Torino Aosta Alessandria Asti
Tarantino Ippazio 22/12/1974 Venezia Padova
Taranto Pietro Battista 08/03/1975 Brescia
Tarantola Chiara 21/03/1971 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara

Tarasco Federico 21/01/1983 Torino Aosta Alessandria Asti
Tardanico Calogero 16/06/1959 Caltanissetta Agrigento
Tartivita Carmelo 23/10/1974 Messina
Tarulli Giuseppe 06/04/1974 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Taruschio Jacopo 13/10/1983 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Tasselli Maristella 27/03/1982 Ravenna
Tassetti Stefania 30/12/1977 Bergamo
Tassoni Donatella 19/09/1956 Bologna
Tauriello Pasqualina 01/09/1969 Potenza Matera
Tavolazzi Davide 09/07/1975 Brescia
Tazzari Marcella 24/10/1982 Ravenna;
Tebaldi Marco 12/06/1981 Verona
Tebaldi Renato 15/08/1966 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Tedeschi Alessio 03/06/1980 Venezia Padova
Telatin Liana 24/05/1966 Perugia Terni
Telesca Fabrizio 28/02/1986 Torino Aosta Alessandria Asti
Tellarini Pietro 04/07/1980 Ravenna
Tello Olimpia 09/11/1959 Bologna
Tempesta Francesca 30/09/1977 Perugia Terni
Tenconi Fabio 21/01/1974 Genova Imperia Savona
Tenore Gianluca 29/07/1979 Pesaro Urbino
Tenti Elena Kusum 02/01/1969 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Tentoni Daniele 16/11/1978 Forlì-Cesena Rimini
Teodosio Vincenzo 29/09/1968 Genova Imperia Savona
Terenziani Lorenzo 22/12/1972 Modena Reggio Emilia
Terone Umberto 23/12/1965 Campobasso Isernia
Terranova Federica 29/11/1988 Perugia Terni
Terziani Andrea 18/07/1975 Roma
Testa Veronica 28/03/1986 Enna
Tettamanti Stefano 17/08/1968 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Teyssier Christophe Xavier 09/03/1974 Torino Aosta Alessandria Asti;
Tezza Gabriele 15/08/1964 Verona
Tezze Beatrice 19/03/1965 Belluno Treviso Vicenza
Tezzon Stefano 29/07/1984 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Tiana Giovanni 06/10/1987 Bologna
Tiberia Adriano 13/01/1974 Frosinone
Ticchi Veronica 29/10/1992 Forlì-Cesena Rimini
Tinarelli Paolo 11/05/1957 Bologna
Tinari Adele 31/05/1977 Roma
Titoli Simone 21/11/1979 Perugia Terni
Tocchio Massimo 30/07/1983 Ferrara
Tocci Lorenzo 21/04/1973 Siena
Todaro Martino 30/09/1967 Cosenza
Todeschini Marco 15/02/1967 Verona
Tognetto Stefano 28/05/1987 Verona
Tognolo Marilisa Lidia 14/06/1958 Belluno Treviso Vicenza
Tolin Alberto 14/02/1978 Venezia Padova
Tolomei Andrea 11/03/1972 Pesaro Urbino
Tomasetti Daniela 10/04/1977 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Tomasì Michele 10/09/1977 Brescia Tomasini Stefano 13/10/1979 Roma;
Tomasotti Giuliano 21/03/1963 Brescia
Tomassini Antonio 19/11/1982 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Tomassini Luca 26/11/1988 Perugia Terni
Tomassoni Claudia 03/11/1970 Perugia Terni
Tombolini Sabina 21/04/1972 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Tommasi Francesco 10/06/1992 Verona
Tommasini Luca 26/06/1971 Latina
Tommasini Michele 26/06/1977 Verona

Toncelli Matteo 30/12/1992 Roma
 Tondini Nicola 30/04/1976 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Tonella Fabio 15/10/1973 Belluno Treviso Vicenza
 Tonelli Guido 26/12/1963 Trento
 Tonini Roberto 28/11/1964 Bergamo
 Toniolo Carlo 11/12/1975 Verona
 Tononi Enzo 17/05/1965 Brescia
 Tonti Alessandra 27/12/1986 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
 Toppan Gian Nicola 20/09/1955 Verona
 Tornani Stefano 07/11/1958 Forlì-Cesena Rimini
 Torni Mauro 27/03/1978 Roma
 Torre Giuseppe 27/08/1976 Messina;
 Torresi Fabio 20/01/1984 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
 Torresi Jonata 16/10/1989 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
 Torresi Kristian 09/06/1990 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
 Torri Barbara 03/12/1971 Bergamo
 Torsuoli Giampaolo 03/01/1960 Perugia Terni
 Tortolani Christian 19/09/1977 Roma
 Toscani Alessandro 06/06/1969 Varese
 Toscano Giuseppe 10/11/1981 Napoli Avellino Benevento Caserta
 Toscano Mariagrazia 24/11/1979 Messina
 Toscano Vincenzo 15/12/1978 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
 Tosco Flavio 07/07/1986 Torino Aosta Alessandria Asti
 Tosetti Francesca 14/06/1986 Rovigo
 Tosi Lucio 30/10/1963 Brescia
 Toter Daniela 01/09/1983 Bologna
 Toter Maria Cinzia 25/05/1977 Brindisi
 Touro Luca 14/01/1980 Torino Aosta Alessandria Asti
 Tozzi Barbara 16/02/1969 Torino Aosta Alessandria Asti
 Tozzi Francesco 19/11/1978 Torino Aosta Alessandria Asti
 Trabona Stefano 23/04/1966 Genova Imperia Savona
 Trachelio Davide Andrea 09/10/1980 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio;
 Tracogna Donatella 30/09/1964 Venezia Padova
 Traggiai Luca Nicola 15/02/1979 Genova Imperia Savona
 Traina Angelo 18/05/1971 Palermo
 Traini Gioacchino 03/10/1952 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Tramontana Mario 23/12/1979 Napoli Avellino Benevento Caserta
 Tranchina Massimo 15/12/1960 Bologna
 Travagliati Elena 12/06/1966 Cremona
 Travasino Cristiana 20/09/1977 Torino Aosta Alessandria Asti
 Travasino Luca 27/05/1975 Torino Aosta Alessandria Asti
 Tremolada Andrea 01/07/1976 Cremona
 Trevisan Gianfranco 30/04/1969 Bergamo
 Trevisan Stefano 07/06/1965 Venezia Padova
 Trevisan Valentina 31/01/1987 Venezia Padova
 Trevisi Loris 21/05/1971 Belluno Treviso Vicenza
 Trezza Fabio 25/08/1979 Viterbo
 Trezza Luigi 25/10/1976 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Tricarico Mariagrazia 03/11/1976 Genova Imperia Savona
 Tricerri Cesare 30/04/1960 Novara Verbania-Cusio-Ossola
 Trincerri Antonino 18/09/1975 Varese
 Trincia Benedetta 09/12/1982 Perugia Terni;
 Triolo Ornella 15/05/1982 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Tritico Salvatore 22/04/1985 Trapani
 Troccoli Piergiorgio 08/09/1975 Verona
 Troiani Marco 31/07/1983 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
 Troiani Roberto 15/05/1970 Verona
 Troilo Filippo 10/02/1973 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio

Troisi Franco 03/06/1959 Torino Aosta Alessandria Asti
 Trombettoni Valerio 11/07/1983 Perugia Terni
 Tronca Paolo 04/03/1978 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Tronci Angelica 02/03/1970 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Tronconi Stefania 01/09/1969 Ravenna
 Trotti Laura 28/03/1971 Brescia
 Trova Sara 06/12/1990 Torino Aosta Alessandria Asti
 Trovato Rosaria 12/12/1978 Catania
 Tucci Francesco Maurizio 28/07/1969 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Tufano Giovanni 06/05/1981 Napoli Avellino Benevento Caserta
 Tufariello Diego Domenico 13/06/1980 Torino Aosta Alessandria Asti
 Tuffanelli Denise 23/03/1980 Torino Aosta Alessandria Asti
 Tumbiolo Sebastiano 28/11/1967 Piacenza
 Tummarello Francesca 29/01/1986 Trapani;
 Tundo Ariano 26/05/1985 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
 Turatti Loreno 17/09/1962 Torino Aosta Alessandria Asti
 Turchetti Massimiliano 01/09/1973 Roma
 Turchi Letizia 28/05/1985 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
 Turletti Dario 14/09/1965 Torino Aosta Alessandria Asti
 Turri Donato 17/11/1965 Novara Verbania-Cusio-Ossola
 Tuzzato Marco 16/11/1971 Venezia Padova
 Tuzzi Alberto 06/08/1972 Cremona
 Uberti Manuela 04/10/1980 Brescia
 Uguccioni Remigio 04/11/1975 Pesaro Urbino
 Urbani Walter 29/07/1969 Varese
 Uretro Andrea Hacopo 14/05/1986 Torino Aosta Alessandria Asti
 Urso Biagio 29/09/1990 Catanzaro Crotone Vibo Valentia
 Urso Grazia 20/08/1986 Catania
 Usai Fabrizio 24/05/1965 Napoli Avellino Benevento Caserta
 Uti Jessica 26/08/1981 Perugia Terni
 Vacca Mario 26/11/1973 Modena Reggio Emilia
 Vaccari Sergio 30/06/1978 Bologna;
 Vaccaro Giuseppe 14/11/1987 Catania;
 Vaccaro Giuseppe 14/11/1987Catania;
 Vaira Dario 10/10/1988 Cuneo;
 Vajo Carola 13/05/1978 Torino Aosta Alessandria Asti
 Vajra Alessandro 09/11/1980 Torino Aosta Alessandria Asti
 Valbonesi Andrea 07/06/1990 Forli-Cesena Rimini
 Valdambri Marzia 08/09/1989 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
 Valenti Calogero 14/05/1977 Trapani
 Valenti Giovanni 15/02/1977 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Valentini Paolo 06/07/1982 Ravenna
 Valentini Raffaella 14/12/1966 Pesaro Urbino
 Valetto Giorgia 15/06/1977 Torino Aosta Alessandria Asti
 Valfre' Stefano 04/08/1985 Torino Aosta Alessandria Asti
 Valila' Cosimo Ilario 24/07/1967 Perugia Terni
 Valle Cristina 28/05/1971 Genova Imperia Savona
 Vallerio Luca 19/09/1985 Verona
 Vallesi Gianluca 01/07/1967 Pisa Livorno Grosseto
 Vallesi Simone 22/03/1974 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
 Valota Kristian 01/04/1983 Bergamo
 Valsecchi Andrea 04/06/1974 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Valsecchi Lucio 08/07/1972 Bergamo Vampa Elisa 15/04/1982 Forli-Cesena Rimini
 Vancini Simone 07/07/1985 Ferrara;
 Vandini Stefano 19/06/1970 Pesaro Urbino
 Vannini Maurizio 18/08/1962 La Spezia
 Vanzan Riccardo 21/11/1962 Venezia Padova
 Varagnolo Cinzia 06/02/1976 Venezia Padova

Varalli Matteo 23/06/1982 Varese
Vari Laura 19/10/1957 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Varisco Angela Milena 25/02/1963 Bergamo
Varrenti Gianmarco 29/05/1991 Frosinone
Vassallo Alessandro 14/06/1983 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Vassallo Carmine 06/10/1966 Salerno
Vassallo Fabio 10/10/1973 Genova Imperia Savona
Vassiliadis Aris 11/09/1988 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Vecchio Angelo 25/07/1970 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Vecchio Maria Cristina 25/03/1981 Palermo
Veccia Carlo 26/10/1971 Vercelli Biella
Vedani Benjamin 25/08/1973 Bolzano
Vedovato Francesco 14/03/1979 Venezia Padova
Vella Vincenzo 19/05/1982 Trieste Gorizia Udine Pordenone
Vencato Alberto 24/05/1978 Belluno Treviso Vicenza
Ventriglia Maria 05/10/1981 Napoli Avellino Benevento Caserta;
Venturini Cristiano 25/10/1974 Genova Imperia Savona
Verdi Walter 28/03/1968 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Vermellino Pietro 24/11/1973 Varese
Veronesi Chiara 14/01/1990 Perugia Terni
Verri Pierangelo 30/03/1961 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Verrini Alessandro 18/02/1972 Modena Reggio Emilia
Verrusio Monica Rosaria 04/09/1973 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Verzini Alessandro 22/05/1979 Verona
Vescera Stefano 15/12/1972 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Vesco Davide 28/07/1975 Bologna
Vespasiano Paolo 23/05/1981 Cuneo
Vespaziani Nicolo' 07/04/1989 Roma
Vesprini Luca 09/07/1993 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Vestri Lia 22/12/1973 Brescia
Vetrano Calogero 30/05/1969 Trapani
Vezzaro Monica 03/11/1981 Belluno Treviso Vicenza
Viale Luca 16/02/1979 Torino Aosta Alessandria Asti
Vianello Lucia 18/07/1984 Venezia Padova
Vianello Marco 16/12/1981 Novara Verbania-Cusio-Ossola
Vicari Stefano 04/01/1991 Roma;
Viero Sonia 08/10/1973 Varese
Vigano' Gianmario 08/07/1971 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Viglioli Massimo 04/03/1958 Brescia
Vigna Alessandro 18/01/1990 Roma
Vignali Enrico 23/03/1965 Pisa Livorno Grosseto
Vignando Fabio 11/09/1988 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Vignolo Claudio 01/08/1957 Torino Aosta Alessandria Asti
Villa Alessandro 23/04/1981 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Villa Diego 14/02/1980 Pavia
Villa Enea 29/06/1975 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Villa Federica 02/03/1984 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Villa Oscar 04/10/1972 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Villani Ugo 06/07/1984 Napoli Avellino Benevento Caserta
Villarboito Massimo 03/12/1967 Vercelli Biella
Viola Antonio 26/12/1959 Bergamo
Virgulti Serafino 01/09/1977 Roma
Virzi Marco 04/04/1977 Palermo
Visciglia Andrea Maria 22/03/1987 Torino Aosta Alessandria Asti
Visconti Alessandro 26/08/1983 Pavia
Visconti Mario 01/06/1974 Roma;
Visenda Giacomo 18/01/1972 Brescia
Visetto Ferraud Mirko 16/08/1977 Torino Aosta Alessandria Asti

Vismara Luca 27/11/1974 Novara Verbania-Cusio-Ossola
 Visonà Lara 21/05/1978 Verona
 Vita Erminio 16/01/1982 Cosenza
 Vitale Maurizio 24/01/1960 Trapani
 Vitale Roberta 23/06/1970 Torino Aosta Alessandria Asti
 Vitali Michele 29/05/1983 Perugia Terni
 Vitali Stefano 26/01/1977 Perugia Terni
 Vitali Stefano 02/06/1969 Novara Verbania-Cusio-Ossola
 Vitalone Giuseppe 18/07/1968 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Vitiello Patrizia 08/03/1959 Genova Imperia Savona
 Vittozzi Susanna 16/07/1966 Napoli Avellino Benevento Caserta
 Vitulano Nunzia 26/09/1967 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Viviani Filippo 16/08/1986 Ferrara
 Vizzaccaro Giulio 25/05/1990 Roma
 Voce Francesco 06/01/1962 Catanzaro Crotone Vibo Valentia
 Vodola Massimiliano 22/11/1970 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Volpato Stefano 25/04/1963
 Venezia Padova
 Volpi Elisa 18/02/1977 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio;
 Volpi Loris 20/10/1981 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Volpi Mirco 09/01/1975 Varese
 Votero-Prina Antonio 31/05/1963 Cuneo
 Votta Christian 20/12/1974 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Xausa Erik 02/11/1973 Torino Aosta Alessandria Asti
 Zaccaglino Luana 26/07/1977 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Zaccagni Federico 05/11/1981 Torino Aosta Alessandria Asti
 Zaccagnini Daniela 17/12/1984 L'Aquila Teramo Chieti Pescara
 Zaccaria Andrea Massimiliano 06/01/1990 Novara Verbania-Cusio-Ossola
 Zacchiroli Luca 20/01/1968 Bologna
 Zaffagnini Matteo 21/05/1980 Ravenna
 Zaffalon Ennio 17/04/1962 Belluno Treviso Vicenza
 Zaganella Leonardo 22/08/1967 Pisa Livorno Grosseto
 Zaghetto Raffaello 22/01/1960 Venezia Padova
 Zaghi Paolo 22/07/1963 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Zaltron Marta 06/05/1979 Bologna
 Zamagni Andrea 12/11/1987 Forlì-Cesena Rimini
 Zambelli Michele 18/09/1963 Verona
 Zambon Giulia 24/08/1983 Vercelli Biella
 Zambonelli Corrado 06/11/1964 Roma;
 Zamboni Francesco 20/06/1965 Verona
 Zamboni Giampiero 15/02/1966 Ferrara
 Zambonini Domenico 24/01/1960 Modena Reggio Emilia
 Zambrini Paola 18/03/1967 Brescia
 Zambroni Giorgio 26/04/1970 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Zammitti Marcello 23/10/1982 Catania
 Zampi Leopoldo 17/04/1958 Trento
 Zampieri Maurizio 01/06/1959 Venezia Padova
 Zampolini Franca 10/04/1971 La Spezia
 Zana Efrem 16/05/1969 Bergamo
 Zanandrea Luca 09/11/1969 Belluno Treviso Vicenza
 Zanco Roberta 15/04/1969 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
 Zanella Michele 18/04/1974 Verona
 Zanetello Andrea 20/08/1981 Bergamo
 Zanetti Flavia 07/02/1960 Verona
 Zanetti Gian Luca 02/07/1977 Forlì-Cesena Rimini
 Zanetti Giuseppe 19/07/1965 Brescia
 Zanetti Renato 29/04/1959 Venezia Padova
 Zangaro Giuseppe 26/07/1981 Perugia Terni

Zangelmi Davide 04/07/1974 Verona;
Zangirolami Matteo 28/05/1982 Torino Aosta Alessandria Asti
Zani Pierangelo 27/05/1967 Bergamo
Zani Samuele 03/09/1986 Forlì-Cesena Rimini
Zanin Villiam 12/07/1975 Trieste Gorizia Udine Pordenone
Zanini Alessandro 15/04/1980 Verona
Zanini Alessandro 12/02/1973 Belluno Treviso Vicenza
Zanirato Giancarlo 25/06/1942 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Zanni Gaetano 18/04/1963 Modena Reggio Emilia
Zannoni Alessandro 22/10/1968 Roma
Zanoncelli Michele 06/10/1967 Verona
Zanotti Flavio 09/10/1965 Forlì-Cesena Rimini
Zanotti Omar 18/04/1986 Forlì-Cesena Rimini
Zanovello Lucio 24/03/1966 Venezia Padova
Zanovello Nicola 28/06/1970 Belluno Treviso Vicenza
Zappaterra Davide 12/11/1981 Ferrara
Zappella Massimo 20/11/1975 Bergamo
Zappulla Giorgio 07/01/1988 Catania
Zarcone Eugenio 04/11/1991 Palermo
Zarelli Adriano 08/12/1985 Roma
Zaupa Marco Ivano 26/03/1963 Belluno Treviso Vicenza;
Zaupa Nicola 09/04/1979 Belluno Treviso Vicenza
Zauri Giulio 08/03/1986 Torino Aosta Alessandria Asti
Zavaglia Giuseppe 08/12/1988 Torino Aosta Alessandria Asti
Zavalloni Chiara 03/03/1986 Bologna
Zegrati Azeddine 09/03/1968 Venezia Padova
Zelioli Giacomo 20/03/1981 Modena Reggio Emilia
Zen Roberto 05/02/1965 Bologna
Zentile Ermanno 16/08/1976 Rovigo
Zicaro Luca 10/09/1983 Pisa Livorno Grosseto
Zignin Claudio 06/05/1956 Torino Aosta Alessandria Asti
Zignin Matteo 20/07/1980 Torino Aosta Alessandria Asti
Ziliani Corrado 22/11/1967 Bergamo
Zilvetti Paolo 18/03/1973 Vercelli Biella
Zingel Claudia Anna 07/01/1965 Bolzano
Zini Giorgia 21/03/1964 Modena Reggio Emilia
Zippilli Andrea 27/08/1992 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata
Zito Marco 25/07/1982 Pavia
Zizza Alberto 12/05/1984 Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara
Zoccatelli Elena 20/10/1977 Verona
Zoccatelli Graziano 26/03/1957 Verona;
Zoccolan Marco 11/07/1986 Torino Aosta Alessandria Asti
Zogno Stefano 24/08/1973 Venezia Padova
Zonca Stefano 26/02/1981 Bergamo
Zonelli Diamante 08/09/1972 Bologna
Zonta Alberto 25/08/1978 Belluno Treviso Vicenza
Zonta Mattia 26/11/1987 Venezia Padova
Zoppè Melissa 04/12/1981 Modena Reggio Emilia
Zoroaster Patrick 08/04/1976 Venezia Padova
Zorzetto Denis 21/08/1974 Venezia Padova
Zorzi Fabrizio 21/09/1974 Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza Sondrio
Zucchi Elvis 12/05/1975 Varese
Zucchi Francesco 01/05/1963 Perugia Terni
Zucco Rocco 09/03/1969 Reggio Calabria
Zuin Caterina 06/12/1984 Venezia Padova
Zumerle Alessia 05/03/1981 Verona
Zungri Mario 22/03/1984 Napoli Avellino Benevento Caserta
Zunino Alessandro 09/11/1978 Genova Imperia Savona

Zuppardo Sebastiano 24/06/1965 Pisa Livorno Grosseto
Zurlandi Mario 26/07/1970 Venezia Padova

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO PENDENTE :

Studio Legale Avv. Giovanni Di Caterino - Avv. Mario Caliendo
Via Pietro Colletta n.12- Napoli -08119180761

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORRE

I Sig.ri: **Palazzo Andrea**, C.F. : PLZNDR85B02D708M; **Palomba Ferdinando**, C.F.: PLMFDN84B25L845M; **Pecora Massimiliano**, C.F.: PCRMSM70A29H501G; **Perrone Ludovica**, C.F.: PRRLVC92H70F842C; **Pescatore Luca**, C.F.: PSCLCU84M14M501D; **Pini Riccardo**, C.F.: PNIRCR95B07E730M; **Pisana Federico**, C.F.: PSNFRC93B09L219J; **Po Alberto**, C.F.: POXLRT89C17A657M; **Pocaterra Luca**, C.F.: PCTLCU74A19C967P; **Porta Adriano**, C.F.: PRTDRN90D23A479C; **Presta Francesco**, C.F.: PRSFNC80E29G317L; **Provvidenti Mario**, C.F.: PRVMRA90H05C351L; **Pucci Francesca**, C.F.: PCCFNC95T42G479Z; **Puglisi Francesca**, C.F.: PGLFNC86B60L219G; **Racca Fabio**, C.F.: RCCFBA93S19I470Z; **Realdini Samuele**, C.F.: RLDSML91A131046C; **Renzi Silvia**, C.F.: RNZSLV63P52H501I; **Rizzo Marco**, C.F.: RZZMRC91B22D575N; **Ruzza Alessandro**, C.F.: RZZLSN94L02H355C; **Sabbioni Cristian**, C.F.: SBBCST94L10A944H; **Salvatori Simone**, C.F.: SLVSMN90S23H294Y; **Samperi De Tommaso Letterio Nicola**, C.F.: SMPLTR91D27F158Q; **Sarti Sebastian**, C.F.: SRTSST83S27A944X; **Sberna Federica**, C.F.: SBRFRC90R66E536R; **Scaringi Antonio**, C.F.: SCRNTN81R21G942Y, rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce al presente atto dall'Avv. Mario Caliendo, C.F.: CLNMRA80B29A512N, e dall'Avv. Giovanni Di Caterino, C.F.: DCTGNN75S23H798B, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via P. Colletta n. 12 indicando quale numero di fax: 081-19180761 – PEC: mariocaliendo1@avvocatinapoli.legalmail.it e giovanni.dicaterino@avvocatismcv.it

CONTRO

- **Ministero della Salute**, in persona del Ministro p.t., dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Generale di Roma alla Via Dei Portoghesi n.12.

Per l'annullamento e previa sospensione dei seguenti provvedimenti emessi dal Ministero della Salute :

- Decreto 9 Agosto 2019, avente ad oggetto: "Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (19A05560)". Pubblicato in data 10.09.2019, G.U. Serie Generale n.212 nella parte in cui

prescrive la necessità di aver svolto l'attività per un periodo minimo di 36 mesi, negli ultimi 10 anni, maturati al 31.12.2018;

- Decreto 9 Agosto 2019, avente ad oggetto: "Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (19A05560)". Pubblicato in data 10.09.2019, G.U. Serie Generale n.212, nella parte in cui non prevede norme transitorie e va comunque ad eliminare dal mercato professionale tutti i Massofisioterapisti che attualmente svolgono la professione e che dal 1.1.2020 non potranno più svolgerla a seguito della prescrizione della necessità di essere iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento e che, per poter essere iscritti in tale elenco, è necessaria la maturazione di un'attività lavorativa pregressa per almeno 36 mesi al 31.12.2018;
- Di ogni altro provvedimento, connesso, consequenziale, propedeutico a quello impugnato e se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti
- Con istanza di esecuzione in forma specifica di voler consentire a tutti i ricorrenti di iscriversi negli elenchi speciali ovvero consentire agli stessi al maturare dei 36 mesi di poterlo fare

FATTO

I ricorrenti sono tutti in possesso del Diploma di Massofisioterapia, figura istituita con la legge n.403/1971. La figura del Massofisioterapista, dopo essere stata oggetto di numerose pronunce della Giurisprudenza Amministrativa, che ne ha chiarito la legittimità e validità del titolo, è stata soppressa attraverso il comma n.542 della Legge 145 del 30.12.2018; a decorrere dal 1° Gennaio 2019, quindi, non possono essere più istituiti nuovi corsi di formazione.

Va premesso che in attuazione della Legge n.3 del 2018, c.d. legge "Lorenzin", di riforma degli Ordini professionali e delle sperimentazioni cliniche, e dei commi 537-538-540 della Legge 145 del 30.12.2018 il Ministero della Salute ha emanato il **Decreto 9 Agosto 2019**, con cui ha istituito gli elenchi speciali ad esaurimento per 18 attività professionali. Secondo il DM del 9.8.2019, è possibile iscriversi agli elenchi speciali ad esaurimento, e quindi di fatto poter continuare a svolgere l'attività professionale, solo a condizione che i professionisti abbiano svolto le attività professionali *"per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge 145 del 2018"*.

I ricorrenti, quindi, per poter continuare a svolgere l'attività di Massofisioterapisti (che si badi tutti già svolgono legittimamente da anni) devono iscriversi nel c.d. "elenco speciale" istituito dal Ministero.

In punto di fatto deve innanzitutto evidenziarsi al Collegio che l'istituzione dell'elenco speciale ad esaurimento comporta l'impossibilità oggettiva, oltre il termine del 31.12.2019, di poter continuare a svolgere l'attività professionale ai non iscritti. In pratica, i ricorrenti potranno continuare a svolgere la loro attività professionale, che

sostiene loro e le loro famiglie, solo a condizione di iscriversi in detto elenco, istituito con il DM del 9.8.2019. L'iscrizione in tale elenco diventa una condizione necessaria per lo svolgimento (*rectius*: continuare a svolgere) della loro attività professionale, diversamente saranno considerati abusivi e denunciati per esercizio abusivo della professione sanitaria.

Ebbene, il Decreto Ministeriale che si oppone, che si inserisce nel quadro di riforma delle professioni sanitarie (legge n.3/18, Decreto Ministero della Salute del 13.03.2018, legge 145/2018) nel tentativo di mettere ordine e creare discipline certe, anche al fine di evitare che chiunque possa svolgere attività sanitarie ha previsto la necessità per 18 categorie di professionisti, il cui futuro come poi analizzeremo sarebbe stato in dubbio, di doversi iscrivere in detti elenchi speciali.

Tuttavia, ed è clamoroso, il DM non tiene conto delle peculiarità della figura del Massofisioterapista che lo differenziano rispetto alle altre 17 attività professionali indicate dal DM – ovvero, come poi verrà approfondito, che gli istituti autorizzati dalle Regioni hanno istituito corsi per Massofisioterapisti fino all'anno 2018 - e quindi anche in riferimento alla figura del Massofisioterapista prevede l'iscrizione nell'elenco speciale, da effettuarsi entro il 31.12.2019, solo per coloro i quali abbiano “svolto” i 36 mesi di attività professionale, e siano in grado di dimostrarlo, alla data del 31.12.2018; il DM elimina per tutti gli altri professionisti la possibilità stessa di continuare a svolgere l'attività professionale o di poter maturare il requisito per potersi iscrivere negli elenchi speciali ad esaurimento.

Non solo.

Tutti gli attuali ricorrenti sono accomunati dalla circostanza di non maturare il requisito dei 36 mesi alla data indicata dal DM. 31.12.2018.

Il DM del 9.8.2019 è viziato, immotivato, illogico e manca di norme transitorie che necessariamente dovevano introdursi per la figura dei Massofisioterapisti.

Ed anche volendo evidenziare che il DM derivi dall'applicazione del comma 537 dell'art. 1 della Legge del 30.12.2018 il dato/analisi non muta; anzi si evidenzia ulteriormente che sia la legge che lo stesso DM risultano palesemente incostituzionali ed illogici.

SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad impugnare il Decreto Ministeriale 9 Agosto 2019 essendoci, per loro, una lesione concreta, diretta ed attuale che consente, per Giurisprudenza costante, la legittimazione ad agire.

Così il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 994/15 : *“In base ai principi generalmente affermati in materia, infatti, l'azione di annullamento proposta innanzi al giudice amministrativo è subordinata alla sussistenza di tre condizioni:*
a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata – di tipo oppositivo o pretensivo – che distingue il soggetto dal “quisque de populo” in rapporto

all'esercizio dell'azione amministrativa; b) l'interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ.; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo (giurisprudenza consolidata: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2014, n. 474 e 28 febbraio 2013, n. 1221; Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2013, n. 5131, 22 maggio 2012, n. 2947, 4 maggio 2012, n. 2578, 27 ottobre 2011, n. 5740 e 17 settembre 2008, n. 4409; Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4844; Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2014, n. 6115)".

Ed ancora : *"E' ben noto che l'interesse a ricorrere consiste nel vantaggio concreto derivante all'istante dall'accoglimento del ricorso e postula, perciò, che l'atto impugnato produca in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio."* (Consiglio di Stato Sentenza n.2292 del 13.04.2011).

Nella situazione in esame tutti i presupposti così come individuati dalla Giurisprudenza sussistono; il Decreto Attuativo del Ministro della Salute del 9 Agosto 2019 viene ad essere un atto esecutivo, preordinato (dalla Legge 145/2018) e vincolante.

I massofisioterapisti che, per i motivi esposti e che verranno dettagliatamente approfonditi, non potranno dimostrare i 36 mesi di attività, alla data del 31.12.2018 dal 1° Gennaio 2019, non potranno più esercitare la loro attività, quella per la quale si sono formati, in modo legittimo, che svolgono quotidianamente secondo tutti i crismi normativi, diversamente saranno imputabili di esercizio abusivo della professione sanitaria di riferimento.

Il D.M., nel caso di specie, va a "chiudere" l'unico sbocco lavorativo del titolo per cui i ricorrenti si sono formati e che esercitano, rendendo tale titolo, improvvisamente, del tutto inutile. Il DM impugnato va a colpire la loro la loro posizione giuridica, da qui nasce il loro interesse ad agire al fine di perseguire il bene della vita, ovvero poter continuare ad esercitare il loro lavoro per il quale e pertanto sono legittimati a stare in giudizio.

Il DM impugnato è illegittimo alla stregua dei seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 29, 30 – 97 DELLA COST. –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DEL COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 - 36 DELLA COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 –ECESSO DI POTERE – MANCANZA DI NORME TRANSITORIE- SVIAMENTO.

Al fine di comprendere al meglio la materia di cui trattasi è necessario fare un breve *excursus* del contesto normativo in cui sono stati previsti gli elenchi speciali ad esaurimento ed in particolar modo l'elenco riguardante i Massofisioterapisti.

Con la legge, c.d. "Lorenzin", n. 3 del 11 gennaio 2018, dal titolo "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", è stato previsto un riordino delle professioni sanitarie e dei relativi albi nonché l'aggiunta di nuovi ordini (dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).

Con successivo Decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018, emanato in attuazione della Legge Lorenzin, sono stati istituiti gli albi professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all'albo coloro che sono in possesso della Laurea abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999.

A questo punto numerosi soggetti che per anni hanno svolto una determinata attività lavorativa in ambito sanitario hanno rischiato di essere improvvisamente dichiarati "abusivi" in virtù di una norma subentrata nel 2018 (tra cui anche i massofisioterapisti).

Questi soggetti infatti sono in possesso di titoli, non Universitari ma Statali o nella maggior parte dei casi autorizzati dalle Regioni, che però hanno consentito, in modo legittimo, di esercitare una determinata professione in ambito sanitario.

Per porre rimedio a tale ingiustizia, venutasi a creare con la legge "Lorenzin", sono stati introdotti i commi 537 e 538 alla Legge Finanziaria 2019, legge n.145 del 30.12.2018, che hanno istituito gli elenchi speciali ad esaurimento per coloro che in virtù di un titolo idoneo hanno svolto per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni la professione sanitaria di riferimento; il tutto per consentire loro di poter continuare ad esercitare la loro attività.

Così il Ministro della Salute, On. Grillo, dopo aver firmato il provvedimento: *"Quasi 20.000 operatori sanitari rischiavano di non poter più lavorare a causa di una norma pasticciata. Con l'istituzione degli elenchi speciali consentiamo a queste persone di poter continuare a fare quello che hanno sempre fatto e per cui si sono formati, senza più correre il rischio di ritrovarsi ad essere accusati di esercizio abusivo della loro professione. È un importante intervento che elimina una zona grigia e dà speranza, un gesto di rispetto per tanti lavoratori, che noi continuiamo a tutelare anche in queste ore"*.

Ecco, questa era l'intenzione del Ministro della Salute, cioè salvaguardare i diritti di soggetti che già svolgevano la professione sanitaria, formati secondo precedenti normative ma senza un titolo Universitario, che a causa alla c.d. "legge Lorenzin" non avrebbero più potuto esercitare.

Successivamente viene emanato, in attuazione della Legge 145 del 30.12.2018, il Decreto del Ministero della Salute 09.08.2019, il cui art. 1 comma 537 ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 4 legge n.42 del 26.02.1999.

Detto comma 4-bis della legge n.42/92 prevede che **coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019**, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.

Con il DM che oggi si impugna vengono, quindi, istituiti 18 Elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, il tutto in attuazione di quanto previsto dai commi 537 e 538 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019.

L'articolo 5 del Decreto del Ministro della Salute 9 agosto 2019 prevede l'elenco speciale dei Massofisioterapisti, ed anche per tale figura si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 comma 2-3-4-5-6 dello stesso decreto ministeriale, ovvero:

Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019: *a) Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018; 2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica. b) Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018; 2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate; 3. che possano dimostrare l'effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata. c) Lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato: I. dal possesso di partita IVA fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate; II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento; III. da ogni altro eventuale*

atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata. 2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate. 3. Al computo del periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle attività professionali concorrono, in modo cumulativo, tutti i periodi lavorativi certificati di cui al comma 2, lettere a), b), e c). 4. Resta fermo che l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018. 5. L'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e di attività lavorativa idonei, di accedere alle procedure di equivalenza di cui all' articolo 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999. 6. Una volta conseguita l'equivalenza, l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento potrà iscriversi al relativo Albo professionale dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con conseguente cancellazione dall'elenco speciale.

Come dichiarato dallo stesso Ministro della Salute la *ratio* del nuovo intervento normativo è stata quella di correggere la precedente legge riguardante gli ordini professionali nella parte in cui creava delle vere e proprie ingiustizie, avrebbe reso improvvisamente abusivo chi svolgeva una professione sanitaria in virtù di titoli non universitario, ovvero chi svolgeva attività professionali in virtù di titoli antecedenti l'istituzione del relativo corso Universitario.

A questo punto, quindi, è necessario un'ulteriore precisazione: in virtù del Decreto legge 502/1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria, non è stato più possibile conseguire titoli abilitanti nel settore sanitario di formazione Regionale ma, dalla piena entrata in vigore della suddetta norma, sono stati istituiti singoli corsi di Laurea che consentono lo svolgimento della relativa attività professionale. L'art. 1 del D.M. 9 agosto 2019 elenca 17 elenchi speciali ad esaurimento di figure sanitarie che a seguito della legge 502 del 1992, attraverso vari Decreti Ministeriali e interventi legislativi, hanno sostituito l'istituzione dei relativi corsi Universitari prevedendo, quindi, il venir meno delle Regioni su tali percorsi formativi.

Così ad esempio, tra le 17 figure individuate dall'art. 1 del D.M. 9 agosto 2019: la professione di Tecnico audioprotesista viene regolamentata dal Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 668 che istituisce i corsi Universitari che una volta a regime sostituiranno i precedenti corsi Regionali di formazione, ex decreto 26.01.1988 n.30; la figura del Logopedista, alla luce della legge 502/92, viene disciplinata dal D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 742; ed ancora un Tecnico ortopedico, un Tecnico audiometrista, un Igienista dentale, così come tutte le professioni indicate nell'art. 1 del D.M. impugnato, che in virtù di un titolo autorizzato su base Statale o

Regionale hanno esercitato da più di 20 anni, improvvisamente non potendosi iscrivere all'albo, in quanto privo di Laurea istituita, solo nella seconda metà degli anni '90 (in attuazione della Legge 502/92) secondo la legge Lorenzin sarebbero divenuti, dopo il termine ultimo di iscrizione agli albi, un esercente abusivo della sua professione.

Ebbene le norme, legge 145/18 e il suo decreto attuativo, hanno il merito di evitare tale palese ingiustizia, nonché dramma lavorativo e sociale, per migliaia di persone.

Per le 17 figure sanitarie indicate nell'art. 1 del decreto 09.08.2019 la previsione dei 36 mesi ha, quindi, una *ratio* ben precisa: hai conseguito un titolo, presso istituti Statali o su base Regionale, quando per quella professione non vi era ancora un corso di Laurea, dimostrando che hai esercitato quella professione per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni si potrà essere iscritti all'elenco di riferimento, speciale ad esaurimento, e pertanto continuare a svolgere la propria attività.

Si precisa che il termine dei trentasei mesi ricalca il periodo obbligatorio di tirocinio che i laureandi devono compiere per poi potersi abilitare, previsto della legge di Riforma Universitaria 270/2004.

Il Decreto 9 Agosto 2019 però diviene del tutto illegittimo, irrazionale ed illogico nella parte in cui, includendo la categoria dei Massofisioterapisti, non tiene conto di un aspetto peculiare di tale categoria, ovvero che i Corsi Statali e soprattutto Regionali, appositamente autorizzati, che rilasciano i Diplomi triennali di Massofisioterapia abilitanti alla relativa attività, sono stati autorizzati fino al 2018, ovvero pochi mesi prima dell'entrata in vigore della legge 145/18 che, tra l'altro, ha poi soppresso la figura.

Per la Regione Umbria, ad esempio, si indica la Delibera di Giunta n. 1098 "Attuazione della Delibera di Giunta Regionale del 02.08.2018 n.917-Approvazione linee guida corsi per massaggiatori massofisioterapista e massaggiatore sportivo", così l'Ecc.mo Collegio Adito sul prosieguo di tali corsi: *"Rilevato che la Regione Umbria, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato di aver autorizzato, con DGR n.1098 del 2/8/2018, in favore dell'Istituto E.Fermi, n.28 corsi annuali per massaggiatore massofisioterapista per il triennio formativo 2018/2020 e che tale provvedimento non risulta essere stato revocato né diversamente privato di efficacia... Ritenuto infine ce, nel bilanciamento degli opposti interessi, risulti allo stato prevalente quello della parte ricorrente allo svolgimento dei corsi già autorizzati dalle regioni intimate..."*, Ordinanze Tar Lazio-Roma sezione terza quater n.4460/2019-7133/2019-7134/2019.

Quindi mentre per le 17 figure sanitarie indicate dall'art.1 del DM impugnato a seguito della riforma sanitaria del 1992 sono stati istituiti i relativi corsi di Laurea e soppressi i corsi Statali e Regionali che rilasciavano tali diplomi la soppressione dei Massofisioterapisti è avvenuta solo con la legge 145/18 entrata in vigore nel

Gennaio 2019. Nel corso di più di 20 anni gli istituti Statali e Regionali hanno formato migliaia di Massofisioterapisti.

L'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (il quale prevede la soppressione dei corsi di studio riguardanti le figure professionali individuate ai sensi del medesimo articolo 6 e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341), infatti, non ha comportato la soppressione dei corsi per Massofisioterapista, previsti e disciplinati dagli artt. 1 e seguenti della legge n. 703 del 1971, e ciò in quanto non è intervenuto alcun atto di individuazione della figura del Massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione (sulla legittimità del doppio binario formativo si rimanda in proposito alla analitica motivazione contenuta nella sentenza citata che richiama Consiglio di Stato sez. III, 17 giugno 2013, n. 3325; ed ancora Consiglio di Stato Sentenze n. 4476/2003-5225/2007-3218/2011; TAR Umbria, Sez. I, 15 gennaio 2010, n. 5, 5 dicembre 2013, n. 557, 5 maggio 2014, n. 242, 17 Novembre 2016, n. 722; TAR Campania - Napoli, Sez I, 21 maggio 2012, n. 2318; TAR Marche, Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 94, TAR Lombardia-Milano; T.A.R. Lombardia, sez. III, 28 agosto 2017, n. 1749).

L'ultima iscrizione al primo anno di corso per conseguire il Diploma di Massofisioterapia è quindi dell'anno 2018, e pertanto la previsione del requisito dei 36 mesi da raggiungere al 31.12.2018 è del tutto illogica e illegittima in quanto non consente a migliaia di persone, già diplomate in Massofisioterapia e attuali studenti dei corsi, di poter mai maturare i 36 mesi.

Cioè quello che è ragionevole anzi logico per tutte le restanti 17 figure professionali non lo è affatto per i Massofisioterapisti visto che i corsi di formazioni professionale su base Regionali sono continuate ed anzi stanno continuando tutt'ora. Nella specie, i 36 mesi non potevano proprio prevedersi per i Massofisioterapisti che, infatti, continuano a "diplomarsi" e lo continueranno a farlo fino a quando gli iscritti al primo anno di corso del 2018 porteranno a termine il loro programma di studio triennale. Mentre per le altre figure, previste dal DM impugnato, è logico aver previsto una esperienza di almeno 36 mesi negli ultimi dieci anni per continuare ad operare, per la figura del Massofisioterapista tale previsione, bloccata al 31.12.2018, è illogica ed irrazionale. In pratica per le altre figure professionali tutti i corsi professionali su base regionali sono stati cancellati a seguito della riforma del 1992 e tutte le professionali sono state riordinate con la previsione della formazione su base Universitaria. Mentre per la figura del Massofisioterapista i corsi sono continuati (anzi continuano) e la figura non è stata riordinata con la conseguenza che per tale specifica "figura professionale" non poteva essere prevista la previsione dei 36 mesi alla data di entrata in vigore della Legge n. 145 del 2018.

Il DM impugnato è illegittimo, illogico e incoerente.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 - 41 - 97 DELLA COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3 DEL 2018 - - ECCESSO DI POTERE.

Non sussiste logicità e razionalità nel prevedere anche per i Massofisioterapisti il termine dei 36 mesi al 31.12.2018.

La previsione dei 36 mesi negli ultimi 10 anni ha, infatti, una sua logica per le altre 17 figure elencate all'art.1 del DM impugnato, in quanto si tratta di titoli di studio conseguiti non meno di 20 anni fa, per i ricorrenti la stessa previsione è nefasta e senza logica visto che i corsi per diventare Massofioterapisti sono tutt'ora in corso.

I ricorrenti hanno conseguito il loro titolo pochi anni addietro e pertanto manca un periodo di lungo raggio entro il quale esercitare la loro attività ai fini di raggiungere anche loro i 36 mesi negli ultimi 10 anni.

Inoltre, come già indicato, la previsione dei 36 mesi ricalca il periodo di tirocinio che i Laureati nelle professioni sanitarie devono svolgere, ebbene il Corso di studio in Massofisioterapia avendo circa 800 ore di attività pratiche, distribuite durante i tre anni di corso, è già abilitante alla relativa attività ! il Massofisioterapista, infatti, non è tenuto più a svolgere il tirocinio. Tale aspetto è l'ennesima prova che le norme del DM 9 Agosto 2019 non dovevano essere estese anche a tale categoria.

Ai ricorrenti, comunque, non sarà proprio "possibile" conseguire i 36 mesi negli ultimi 10 anni visto che nessuno dei ricorrenti ha conseguito il titolo da oltre 10 anni. In ogni caso, quello che si intende evidenziare al Collegio è che la "previsione" della istituzione dell'elenco speciale non è affatto contrastata dai ricorrente che neanche contrastano la *ratio* quello che intendono sostenere è che per i Massofioterapisti non doveva essere proprio prevista la regola della maturazione della esperienza pregressa dei 36 mesi visto che quella regola ha una logica a fronte dell'altre 17 professioni riordinate e non per i massofisioterapisti che, infatti, hanno potuto conseguire i titoli anche in tempi recentissimi.

Non solo. Per i Massofioterapisti ed in particolare per tutti i ricorrenti è oggettivamente impossibile iscriversi all'elenco speciale, così come previsto dal DM, visto che non hanno potuto maturare i 36 mesi al 31.12.2018. Quindi difatti, per i ricorrenti, che già svolgono la professione doveva essere necessariamente e/o quantomeno prevedersi una norma transitoria che consentisse anche a loro la iscrizione negli elenchi speciali al conseguimento della maturazione dei 36 mesi di attività e nel frattempo continuarla a svolgere, caso mai, attraverso un professionista iscritto.

I provvedimenti impugnati sono, dunque, illegittimi e vanno, pertanto, annullati.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 29, 30 - 97 DELLA COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DEL COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 - 36 DELLA COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 E 12

DEL PRELEGGI – MNCATA PREVISIONE DI NORME TRANSITORIE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 —ECESSO DI POTERE.

Nella normale evoluzione di un sistema giuridico l'approccio potrebbe, e dovrebbe, essere condiviso: qualsiasi passaggio da una normativa ad un'altra ha bisogno di essere accompagnata, nella sua evoluzione e nel suo assestamento, da un sistema di norme che lo governino e lo indirizzino. Di solito, le norme transitorie non servono che a questo e, con queste finalità, vengono approvate. Nel caso di specie manca del tutto una disciplina transitoria per i Massofisioterapisti che benché diplomati e formati secondo una specifica e legittima normativa si vedono ora sbarrare l'accesso al mondo del lavoro. Difatti, non possono più continuare a svolgere una professione che attualmente svolgono senza problemi e che, invece, dal 1.1.2020 non potranno più svolgere.

La verifica di ragionevolezza del trattamento giuridico sopravvenuto viene fondata dalla Giurisprudenza Amministrativa, oltre che sulla proporzionalità della modifica peggiorativa, anche su un altro aspetto, e cioè sull'esistenza di norme "transitorie" che rendano meno traumatico il passaggio dalla precedente normativa a quella nuova, dando la possibilità ai soggetti interessati di adeguarsi alla nuova disciplina senza subire un pregiudizio eccessivo. Nella specie, la "nuova" Norma non consente affatto ai ricorrente di adeguarsi anzi non potevano e non possono farlo "oggettivamente" visto che il DM richiede che la "maturazione" dell'esperienza dei 36 dovesse essere maturata al 31.12.2018. Nessuno dei ricorrente avrebbe (in nessun caso) potuto maturarla pur volendo con la conseguenza che il DM avrebbe dovuto prevedere, necessariamente, per loro una "disciplina transitoria" che, invece, è "clamorosamente" mancata.

Il decreto del ministero della salute che si impugna è del tutto privo di una norma transitoria che consenta a chi è attualmente iscritto al corso per conseguire il Diploma di Massofisioterapista (già iscritto al 31.12.2018) e a coloro che sono già in possesso di detto titolo di poter raggiungere i 36 mesi di attività per iscriversi all'elenco speciale.

Si ripete che la formazione Regionale in questa materia è stata autorizzata fino al 2018 (Regione Umbria delibera 2.08.2019), pertanto ci sono numerosi soggetti, come i ricorrenti, che hanno conseguito un diploma ma in virtù di "nuove" norme non gli è consentito di poter maturare il nuovo requisito divenuto necessario per poter svolgere l'attività per la quale hanno studiato o stanno studiando.

La disposizione transitoria era necessaria nella specie, proprio per evitare che soggetti (come i ricorrenti) che già svolgono l'attività professionale e che maturano le condizioni oggettive e soggettive in data successiva al 31.12.2018 di poter continuare a svolgere l'attività che, in concreto e come detto, già svolgono e che, invece, non potranno continuare a svolgere. Era necessaria per la figura dei Massofisioterapisti in quanto, a differenza

delle altre categorie i cui corsi non Universitari risalgono a più di 20 anni fa, i corsi che formano tale figura sono tutt'ora in corso.

Ad esempio: un diplomato nel giugno del 2016, ha iniziato subito l'attività di massofisioterapista, dipendente o autonomo, al 31.12.2018 potrà vantare al massimo 30 mesi di attività, di conseguenza al 01.01.2020 non potendosi iscrivere all'elenco speciale non potrà esercitare la sua professione pur essendo in possesso dello stesso identico titolo di un soggetto diplomato, continuando con l'esempio, nell'anno 2015 che al 31.12.2018 può aver raggiunto i 36 mesi previsti dalla nuova norma. Entrambi hanno lo stesso titolo.

Vi è pertanto una disparità di trattamento innanzi a titoli identici.

La scarsa attenzione nel non considerare le peculiarità di detta figura rispetto alle altre 17 indicate nel D.M. 9.08.2019 crea una violazione dei diritti fondamentali di questi soggetti.

Come detto anche con il motivo che precede, infatti, quello che può essere considerato "ragionevole" (anzi legittimo) per le altre figure professionali non poteva esserlo per i massofisioterapisti che potevano e possono continuarsi a "formarsi" grazie al c.d. sistema del "doppio binario" di formazione che, **pur nell'esclusività del nuovo sistema basato sulla formazione Universitaria in ambito Sanitario, la Legge ha consentito ai possessori dei diplomi Statali o Regionali di Massofisioterapia, conseguiti nel vigore della precedente disciplina, di poter continuare ad operare in campo professionale.**

Il Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2019 e la legge 145/2018, comma 537 e 538, si pongono pertanto in violazione dei principi Costituzionali di uguaglianza, di libertà, del diritto allo studio e al lavoro e comunque in contrasto con il principio di irretroattività delle norme.

Ne discende lampante la illegittimità dei provvedimenti impugnati che vanno, pertanto, annullati.

Essendo i corsi per Massofisioterapisti autorizzati fino al 2018 tutti i diplomati e tutti gli iscritti a quella data sono disciplinati dalla legge, 403/71, pertanto situazioni giuridiche sorte nel vigore di una data disciplina normativa in un dato tempo rimane regolata dalla stessa norma anche se essa viene successivamente sostituita da una norma nuova. Il mutamento della normativa non può incidere dunque sulla situazione sostanziale già esistente, ma opera soltanto in relazione alle nuove situazioni che devono ancora sorgere

Per una parte dei Massofisioterapisti pertanto la previsione dei 36 mesi di attività per poter essere iscritti al relativo elenco speciale ad esaurimento rappresenta una vera e propria ingiustizia in quanto all'entrata in vigore della legge 145/18 e del relativo decreto attuativo ci sono numerosi soggetti che hanno conseguito un titolo abilitante, in virtù di norme presenti nel nostro ordinamento, che improvvisamente, in virtù di una legge successiva all'acquisizione del titolo, vengono tagliati fuori dalla possibilità di iscrizione all'elenco e di conseguenza saranno degli abusivi.

Per questi Massofisioterapisti, quindi, si avvererà proprio quello che il Ministro della Salute ha dichiarato di voler scongiurare, ovvero che in virtù di una norma fatta male migliaia di persone perderanno il loro lavoro, per loro quindi non vi è stata tutela.

Anche sotto codesti aspetti, si ripete, è lapalissiana la illegittimità della previsione dei 36 mesi al 31.12.2018 che non poteva “estendersi” anche alle figure dei Massofisioterapisti che, infatti, è una figura non riordinata e la cui formazione avviene, anche tutt’ora, grazie ai corsi Regionali.

Per tali figure professionali (il dato non si contesta!), il DM doveva, a tutto concedere, chiedere la maturazione di una esperienza anche di 36 mesi per poter accedere alla iscrizione negli elenchi speciali senza prevedere che la esperienza fosse stata già “acquisita” alla data di pubblicazione della legge n. 145 del 2018 ma indicare un termine più lungo per tale categoria.

Non a caso la **Giunta Regionale dell’Umbria**, Regione che più delle altre nel corso degli anni ha autorizzato i corsi per Massofisioterapisti, con la Delibera n.22 del 14.01.2019, ovvero a pochi giorni dall’entrata in vigore della legge 145/18, nel prendere visione che il comma 542 di detta legge ha abrogato l’art.1 della legge n.403/71 (istitutiva dei Massofisioterapisti) ha sottolineato la mancanza di norme transitorie, anche in considerazione che con delibera di Giunta Regionale del 2 agosto 2018 la stessa Regione aveva prorogato per il triennio 2018-2020 i corsi per Massofisioterapisti. Tale organo Regionale con delibera n.22 del 14.01.2019 così si esprime: *“Occorre quindi sottolineare che, sulla base di quanto previsto nelle disposizioni della legge n. 145/2018 sopra indicata, solo coloro che hanno acquisito la qualifica entro l’anno 2015 e che hanno immediatamente iniziato la propria attività lavorativa possono aver conseguito l’anzianità lavorativa minima dei trentasei mesi contemplati ai fini del riconoscimento dell’equivalenza dei titoli. Le norme introdotte nella legge di bilancio 2019 creano un assetto completamente nuovo per la formazione della figura del massaggiatore massofisioterapista ma, soprattutto, la legge n. 145/2018 non contiene una norma transitoria che disciplini l’esito dei corsi attivati sulla base di autorizzazione regionale entro il 31 dicembre 2018, avendo a riferimento una norma vigente, e che sono in corso di svolgimento. Non è di stretta pertinenza regionale, tuttavia, va segnalato anche che la legge 145/2018 non ha stabilito come poter “inquadrate” coloro che hanno conseguito l’attestato da meno di tre anni e quindi non possono, indipendentemente dalla loro volontà, aver maturato i trentasei mesi di attività professionale, in regime di lavoro dipendente o autonomo, negli ultimi dieci anni, per potersi iscrivere entro il 31 dicembre 2019, agli elenchi speciali che saranno istituiti dal Ministero della Salute. Si rappresenta, infine, che in data 2 gennaio 2019 è pervenuta presso il competente Servizio regionale una richiesta di informazioni da parte di uno studente iscritto al corso di massaggiatore massofisioterapista attivato presso la struttura formativa autorizzata di Foligno e relativa alle novità COD. PRATICA: 2019-006-1 Segue atto n. 22 del 14/01/2019 9 introdotte dalla legge di bilancio 2019 sopra riportate. Lo studente pone alcuni quesiti a*

cui è impossibile attualmente dare una risposta certa, in assenza di una disciplina transitoria. Lo stesso studente ritiene necessario, alla luce dei costi sostenuti dai partecipanti ai corsi, avere da parte della Regione che li ha autorizzati, delle risposte in tempi brevi”.

In questi termini, il DM è illegittimo e va, per l'effetto, annullato

Il DM è, dunque, illegittimo poiché doveva necessariamente prevedere un termine più lungo per la categoria dei Massofisioterapisti, in considerazione che solo dal 2019 non verranno più istituiti i relativi corsi. In definitiva, il DM così come concepito elimina (illegittimamente) la possibilità per i ricorrenti di svolgere la professione Massofisioterapisti che, a ben vedere, già svolgono da anni e che, però, non potranno continuare a svolgere a causa della disposizione del DM che impone la maturazione dell'esperienza di 36 mesi alla data del 31.12.2018. Quindi ed in altre parole, la disposizione del DM oggetto di disanima “cancella” il diritto dei ricorrenti di poter continuare a svolgere la loro attività professionale che consente agli stessi di mantenersi economicamente e mantenere le loro famiglie.

Ne deriva la illegittimità del DM impugnato che va necessariamente annullato.

La Legge non può che disciplinare per il futuro e soprattutto la Legge deve necessariamente prevedere norme transitorie volte proprio a scongiurare risultati aberranti come quelli analizzati. Prima di procedere ad analizzare tale profilo di illegittimità ricordarsi che fino al 31.12.2019 a tutti i Massofisioterapisti è consentito svolgere la professione. Dal 1.1.2020, invece, tale professione potrà essere esercitata solo da Massofioterapisti in possesso di una esperienza lavorativa acquisita al 31.12.2018.

Fatta codesta necessaria premessa si procederà a spiegare il motivo per il quale il DM contrasta con l'art. 11 delle Preleggi.

Ma procediamo per ordine.

Il DM impugnato non poteva che disporre per il futuro con la conseguenza che non poteva prevedere che i requisiti per potersi iscrivere agli elenchi speciali dovevano essere già “maturati” ad un periodo precedente alla emanazione della Legge stessa.

Questo significa che il DM non poteva che prevedere un termine ben più lungo per consentire ai Massofisiterapisti di dimostrare l'esercizio della loro attività ai fini dell'iscrizione all'elenco speciale.

Invece, il DM, pubblicato il giorno 11.09.2019, ha “consentito” la iscrizione all'elenco speciale solo a coloro che dimostrino di aver svolto per 36 mesi la loro attività al 31.12.2018, ovvero ad una data precedente alla pubblicazione della legge. Sic!!!

Come detto, però, la Legge e quindi il DM poteva prevedere “regole nuove” solo per il futuro. Invece, il DM così come confezionato va regolamenta situazione “maturate” prima della data di entrata in vigore della Legge così da

determinare l'eliminazione dal mercato categorie professionali che già svolgevano l'attività professionale in modo legittimo.

Diversamente opinando, sarebbe palese la violazione dell'art. 11 delle preleggi secondo cui la Legge disciplina per il futuro. Invece, in questo caso, si ripete, la Legge 145 del 2018 ed il conseguente Decreto Ministeriale introduce una regola nuova per poter svolgere l'attività professionale di Massofioterapisti che, però, incide su posizioni già acquisite ed in concreto elimina la possibilità per tutti i titolati e per gli studenti di poter svolgere la professione secondo una "regola" introdotta successivamente alla maturazione del titolo.

Così ed in definitiva, il DM avrebbe dovuto quantomeno "disciplinare" anche le posizioni di coloro i quali avevano in corso la maturazione dell'esperienza e/o che potevano maturarla in futuro anche dopo il termine ultimo per potersi iscrivere od infine consentire la iscrizione anche dopo il termine ultimo del 31.12.2019 purché si acquisisca la esperienza dei 36 mesi.

Il DM è lesivo del legittimo affidamento che i soggetti hanno riposto in un titolo disciplinato dalla legge 403 del '71 che abilita alla professione di Massofisioterapista, il Decreto è illegittimo nella parte in cui non tutela le posizioni consolidate che attraverso il nuovo quadro normativo sono andate in contro ad un peggioramento.

Ed ancora anche volendo comprendere la *ratio legis* e quindi la disposizione del DM, non si può che confermare la palese illegittimità della norma che consente la iscrizione agli elenchi speciali solo a coloro i quali abbiano maturato l'esperienza al 31.12.2018.

In effetti, la *ratio* di base è certamente quella di tutela della Salute dei cittadini ed è sicuramente volta ad avere un "personale" altamente qualificato ed esperto.

La istituzione degli "elenchi speciali", quindi, consente, senza altro, la possibilità di maggiori controlli ed in generale "blocca" gli avventori o soggetti che si improvvisano consentendo solo a determinate categorie, in possesso di determinati titoli ed esperienza di potersi iscrivere.

Si ripete tutto questo è condivisibile ed è condiviso dai ricorrenti.

Quello che proprio non si riesce a comprendere è il motivo per il quale l'esperienza debba essere necessariamente essere acquisita alla data del 31.12.2018.

Cioè non sussiste alcuna ragione logica, pur volendo "comprendere" le giuste ragioni della Legge 145 del 2018 e del DM, che giustifichi la scelta di consentire la iscrizione solo a coloro i quali abbiano già maturato i requisiti al 31.12.2018.

In altre parole, il DM, proprio in ragione della sua "*ratio*", avrebbe dovuto stabilire che: a. si istituiscono gli elenchi speciali; b. si possono iscrivere a tali elenchi i soggetti che possiedono il titolo; c. per potersi iscrivere agli elenchi i soggetti devono maturare almeno 36 mesi di esperienza.

Cioè è inspiegabile, illogica, immotivata ed in generale la previsione secondo cui l'esperienza debba necessariamente essere acquisita entro il 31.12.2018. Alla luce di tanto, il DM è illegittimo nella parte in cui (quantomeno nella parte in cui) impone che l'esperienza debba essere acquisita al 31.12.2018 dovendo, invece, prevedere, senza altro un minimo di esperienza (il che è corretto e condivisibile) ma che doveva concedere la possibilità di maturare tale esperienza anche in data successiva al 31.12.2018.

Anche sotto codesti aspetti è evidente la illegittimità dei provvedimenti impugnati che vanno, pertanto, annullati.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 29, 30 – 97 DELLA COST. –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DEL COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 - 36 DELLA COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 403 DEL 1971 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 –ECESSO DI POTERE.

A sostegno della piena legittimità del titolo di Massofisioterapia, sebbene non di formazione Universitaria, come professione autonoma e in piena vigenza fino all'entrata in vigore della legge 145 del 30.12.2018, si ripercorre la vicenda del "doppio binario" di formazione, in sede riabilitativa, che è stata al centro di numerosissime pronunce della Giustizia Amministrativa.

Si espongono alcuni passaggi salienti della vicenda:

Il dato da cui è necessario trarre le mosse riposa nell'**art. 1, comma 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403** (nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi), che – professionalizzando l'attività in questione - legittimava l'esercizio della "professione sanitaria ausiliaria" di massaggiatore e massofisioterapista soltanto per i massaggiatori e i massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità. La giurisprudenza (Cons. Stato, IV, 23 novembre 1985, n. 567) rilevò infatti che mercé detta disposizione l'attività di massaggiatore e di massofisioterapista aveva acquisito natura giuridica di libera professione. Occorreva dunque una previa abilitazione basata su un'apposita formazione tecnica dell'interessato. Quanto alla competenza amministrativa, dopo il passaggio delle competenze in materia di corsi professionali alle Regioni, competenti ad accreditare le scuole in questione erano quest'ultime.

Il successivo dato normativo di rilievo è quello dell'**art. 6, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, vale a dire la c.d. seconda riforma sanitaria**, che, dopo aver posto disposizioni per la formazione universitaria del personale esercente le professioni sanitarie all'epoca chiamate "ausiliarie", ha demandato al Ministro della sanità l'individuazione delle figure professionali da formare e dei relativi profili. Ciò in conformità alla previsione dell'art. 1, comma 1, lett. o) l. 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline

in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) in base a cui dovevano essere previste nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università, tra l'altro, per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni "post laurea". La disposizione di cui all'art. 6 (rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università), comma 3, del conseguente d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 è stata poi modificata dall'art. 7 d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. Perciò ad oggi la formulazione di questo art. 6, comma 3, per quanto interessa la vicenda in esame, risulta la seguente: "A norma dell'art. 1, lett. o), l. 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accREDITAMENTO delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 l. 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 l. 19 novembre 1990, n. 341. [...] I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso".

In attuazione di tale previsione, il Ministro della sanità, con d.m. 14 settembre 1994, n. 741 (regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista) ha individuato il profilo professionale e il percorso formativo del fisioterapista. Dopo aver confermato che a regime solo il diploma universitario di fisioterapista poteva abilitare all'esercizio della relativa professione, al fine di regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento ha previsto che sia un decreto interministeriale ad individuare i diplomi in precedenza conseguiti che potessero considerarsi equipollenti al nuovo titolo universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'ammissione ai pubblici concorsi. Prima che tale decreto fosse adottato è però intervenuta la l. 26 febbraio 1999, n. 42 (disposizioni in materia di professioni sanitarie), che, nel quadro della c.d. terza riforma sanitaria, ha disciplinato innovativamente e nei confronti di tutte le professioni sanitarie il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo, fondato ormai sul previo conseguimento del diploma universitario. In tal senso, in funzione transitoria, l'art. 4, comma 1, della stessa legge stabilì (riguardo ai diplomi conseguiti in base alla normativa precedente quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, vale a dire antecedenti la seconda riforma sanitaria), l'equipollenza, per l'esercizio professionale, ai nuovi diplomi universitari dei diplomi e attestati conseguiti in base alla

normativa precedente che avevano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali, l'esercizio di attività professionale in regime di lavoro dipendente a autonomo o che fossero previsti dalla normativa concorsuale per l'accesso al S.S.N. o ad altri comparti del settore pubblico. In una tale cornice, l'art. 4, comma 2, demandò ad apposito decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, la definizione dei criteri per il riconoscimento come equivalenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, degli ulteriori titoli acquisiti anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. In attuazione dell'art. 4 l. 26 febbraio 1999, n. 42 è poi stato emanato il d.m. 27 luglio 2000 il quale – sulla base dell'esigenza di individuare i titoli equipollenti ai diplomi universitari a norma del citato art. 4, comma 1, per dare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento – ha stabilito, all'art. 1, che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 (indicati nella sezione B della riportata tabella) sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 741 del Ministro della sanità indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. A questo punto, ai sensi dell'art. 7 d.lgs n. 7 dicembre 1993, n. 517, modificativo dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale disciplina la formazione del personale della riabilitazione, il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare e i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni dal 1 gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'art. 9 l. 19 novembre 1990, n. 341.

Non essendo però intervenuto un atto di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, quella professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha rilevato: In sintesi, mediante il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (di riordino della disciplina in materia sanitaria) è stato ridefinito il profilo di fisioterapista, quale operatore sanitario in possesso del diploma universitario abilitante (cfr. d.m. 14 settembre 1994, n. 741, art. 1, recante regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista). Il d.m. 27 luglio 2000, sull'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, di attuazione dell'art. 4, comma 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42 - ha stabilito la sola equipollenza tra i diplomi e gli attestati conseguiti prima della riforma (al di fuori di strutture universitarie) e il diploma universitario di fisioterapista di cui al d.m. 14 settembre 1994 n. 741.

Al riguardo il giudice di appello, nella citata pronuncia, sulla scorta del rilievo che : “In questo complesso sistema, i corsi formativi organizzati dalle regioni non risultano essere stati interrotti”, ha affermato che il venir meno dell’equipollenza dei diplomi di formazione professionale successivi al 1997 con le attuali lauree universitarie in materia sanitaria non implica – come aveva reputato l’Università - che tali diplomi regionali siano da considerare inefficaci. “Questo Consiglio di Stato ha ritenuto che le regioni potevano continuare a svolgere anche successivamente al riassetto dell’intero sistema (di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6) le attività di formazione professionale, stante la diversità della “tipologia di formazione delle finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati” rispetto a quella di livello universitario, così che - ferma restando la differenza fra la formazione professionale regionale e quella statale (la quale sola è direttamente connessa all’attività di formazione culturale e scientifica realizzata in sede di istruzione superiore ed universitaria) - i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie (aggettivate come “ausiliarie”), sia pure con utilità minori e diverse dall’abilitazione diretta alla professione stessa (Cons. Stato, IV, 5 agosto 2003, n. 4476). Conclusioni ribadite anche dalle Sentenze n.218/18 e 2571/18 del Consiglio di Stato.

Permane dunque il cd. doppio canale di formazione. Doppio canale venuto a cessare solo con l’entrata in vigore della Legge 145/18 che ha abrogato l’art 1 della legge istitutiva dei Massofisioterapisti n.403/71. Pertanto dal 1° Gennaio 2019 non potranno più essere istituiti i relativi corsi.

Nel caso di specie il Decreto attuativo nell’istituire l’elenco speciale ad esaurimento per i Massofisioterapisti avrebbe necessariamente dovuto prorogare il termine entro cui dimostrare i 36 mesi di attività, tenendo conto che fino all’anno 2018 ci sono studenti e massofisioterapisti che hanno fatto legittimo affidamento ad una norma che consente al Massofisioterapista di poter operare nel proprio ambito. Ora si ripete in virtù di una legge successiva nel tempo si vedono esclusi dalla possibilità di iscriversi all’elenco vitale per poter esercitare la propria attività.

V. ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 145 DEL 2018 IN RAGIONE DEL CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 21, 35, 36, 41, 97 DELLA COSTITUZIONE.

In ragione di tutti i motivi sopra indicati, il comma 537 dell’art. 1 della Legge n. 145 del 2018 se ed in quanto imponesse la previsione dei 36 mesi anche per i Massofisioterapisti è incostituzionale e si chiede, pertanto, di voler sollevare la relativa questione di Legittimità Costituzionale in ragione della violazione delle norme costituzione richiamate in rubrica.

Ma procediamo per ordine.

Corollario del principio di uguaglianza è il più generale principio di ragionevolezza alla luce del quale la Legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate. “Il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni” (sent. n. 15 del 1960), “poiché l’art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli” (sent. n. 96 del 1980). Quindi “si ha violazione dell’art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche” (sent. n. 340 del 2004).

Nel caso in oggetto abbiamo soggetti che vengono trattati in modo diametralmente opposto pur essendo in possesso dello stesso titolo di studio, in virtù di una norma entrata in vigore successivamente al conseguimento del detto titolo che prevede un requisito che dovrebbe essere già maturato e non da maturare ! Cioè la diversità di trattamento è evidente visto che si consente la iscrizione solo a Massofioterapisti che hanno maturato la esperienza al 31.12.2018 e non anche alle medesime figure che maturino la stessa esperienza in data successiva. Soprattutto non si consente anche a tutti i Massofisioterapisti di poter quantomeno “maturare” il diritto ad iscriversi negli elenchi speciali. Si badi la scelta ha pesanti ricadute Costituzionali sia in termine di trattamento di fattispecie identiche in modo diverse sia in termini di violazione del diritto al lavoro e di svolgere le professioni per le quali si è acquisito un titolo di Studio. In questo caso, la scelta del Legislatore “impedisce” ai professionisti di potersi iscriversi e quindi di continuare a svolgere la loro professione benché si siano formati in modo legittimo e lavoravano in modo altrettanto legittimo. Soprattutto non avendo neanche previsto “Norme transitorie”, i professionisti non potranno mai “maturare” il diritto ad iscriversi che anzi avrebbero dovuto possedere già alla data del 31.12.2018. In un simile contesto bisogna tener presente che stiamo parlando di soggetti che già svolgono la professione di Massofisioterapisti e che dal 1.1.2020 non potranno più farlo a causa di una previsione palesemente incostituzionale che limita il diritto dei ricorrenti di poter svolgere la loro attività professionale.

La illegittimità Costituzionale della Legge e DM è evidente anche se messa in confronti agli artt. 35, 36, 41 e 97 della Costituzione. Infatti, la legge n. 145 del 2018 “cancella” il diritto dei ricorrenti di poter svolgere la loro attività professionale e di poter quindi prestare la loro attività lavorativa, il tutto in ragione di una “esperienza” che hanno, attualmente in parte maturato e che potrebbero, comunque, maturare in seguito. La Norma è, quindi, Incostituzionale perché non prevede la possibilità per tutti i professionisti di poter “acquisire” il diritto ad essere iscritti negli elenchi speciale.

Anzi ed a ben vedere la legge n. 145 del 2018 tratta in modo "speculare" due situazione completamente diverse ed è per tale ragione che la legge viola palesemente l'art. 3 della Costituzione; in pratica le 17 figure riordinate e per le quali i corsi di formazioni sono stati sospesi da oltre un ventennio vengono trattate in modo identico alla figura professionale del Massofioterapista, la cui figura come visto non è stata mai riordinata e la cui formazione avviene anche attualmente (ed avviene legittimamente) attraverso corsi di formazione su base Regionale.

Non solo.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Se questo è vero, la Legge non può eliminare una intera categoria professionale che espleta la propria attività professionale senza neanche consentirle la possibilità stessa di continuare ad esercitarla.

In tale senso si chiede di voler Sollevare la questione di legittimità Costituzionale della legge n. 145 del 2018 poiché posta in aperto contrasto con le norme Costituzionali di cui agli artt. 3, 21, 35, 36, 41, 97 della Costituzione.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* traspare evidente dai motivi di ricorso. Parimenti danno grave ed irreparabile deriva ai ricorrenti che allo stato si vedono fortemente pregiudicati dal poter esercitare la loro attività di Massofisioterapisti già dal 1 gennaio 2020. Il termine ultimo entro cui è necessario iscriversi agli elenchi speciali ad esaurimento è fissato al 31.12.2019. Conseguentemente in assenza della sospensione della disposizione del Decreto Ministeriale che obbliga la maturazione di tale requisito alla data del 31.12.2018 tutti i ricorrenti non potrebbero validamente iscriversi all'elenco ed in pratica dovrebbero definitivamente chiudere le loro attività professionali.

Nel contempo non sussistono motivi che giustificano la permanenza della disposizione del DM che è fortemente penalizzante per i ricorrenti che, come detto, già svolgono l'attività professionale

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E/O ISTANZA EX ART. 56 C.P.A.

Dal 1.1.2020, tutti i ricorrenti non possono continuare a svolgere la loro attività di Massofisioterapisti. Questo, perché non potranno iscriversi al c.d. "elenco speciale ad esaurimento" previsto dalla DM impugnato. Ne discende lampante la necessità di dover fissare la Camera di Consiglio prima del 31.12.2019.

Se questo non fosse possibile per comprensibili esigenze del ruolo del TAR del Lazio di Roma, i ricorrenti chiedono l'adozione di misure monocratiche ex art. 56 c.p.a. al fine di consentire la sospensione della iscrizione negli elenchi speciali istituiti dal DM per i Massofisioterapisti già in possesso del titolo e che ad oggi già svolgano l'attività. Cioè in via monocratica, ove non sia possibile fissare la discussione della domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati prima del 31.12.2019, si chiede al Presidente di voler

consentire la prosecuzione delle attività professionali per i Massofisioterapisti già in possesso del titolo anche senza la iscrizione negli elenchi speciali ovvero consentire la iscrizione anche senza aver maturato i 36 mesi.

P.Q.M.

Accogliersi, previa sospensione, anche con istanza monocratica, il ricorso e per l'effetto annullarsi i provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio da attribuirsi a favore dei procuratori antistatari.

Ai sensi e per gli effetti della l. 115 del 2002 la causa è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 650,00.

Avv. Giovanni Di Caterino

Avv. Mario Caliendo

C) I sottoscritti restano in attesa dello svolgimento da parte del Ministero della Salute e della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione degli adempimenti descritti, nello spirito di lealtà e collaborazione per fornire qualunque informazione possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto dal Tar Lazio.

Con osservanza.

Avv. Giovanni di Caterino

Avv. Mario Caliendo

Pubblicato il 16/10/2020

N. 10585/2020 REG.PROV.COLL.
N. 13974/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13974 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Caliendo, Giovanni Di Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto 9 Agosto 2019, avente ad oggetto "Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nella prospettiva di parte ricorrente, come da ultimo specificata in occasione della odierna udienza pubblica, l'art. 5 del gravato decreto ministeriale sarebbe illegittimo in quanto riguardante talune figure (massofisioterapisti) non più annoverabili nella categoria delle "professioni sanitarie" – cui esclusivamente si riferisce l'art. 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018 – ma in quella degli "operatori di interesse sanitario" (la cui disciplina è riservata altresì alla competenza regionale ai sensi dell'art. 117 Cost.);

Considerato che la anelata caducazione del predetto art. 5 si rifletterebbe positivamente sugli odierni ricorrenti ma non anche su tutti quegli altri soggetti che, qualora già iscritti nell'elenco ivi previsto (in quanto risultati in possesso dei prescritti requisiti), ne risulterebbero inevitabilmente danneggiati;

Considerato pertanto di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 del DM 9 agosto 2019;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero di questi ultimi, occorre disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del c.p.a. - ordinando ai ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale Internet del Ministero della salute nonché su quello della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami dovrà essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sui predetti siti dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- b) il numero di Registro Generale del procedimento;
- c) il nominativo delle parti ricorrenti;
- d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati;
- e) l'elenco nominativo dei controinteressati e il testo integrale del ricorso;
- f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con la precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.";

- le parti ricorrenti dovranno richiedere l'inserimento del predetto avviso sul sito Internet, tramite apposita istanza al Ministero della salute ed alla Federazione Nazionale TSRM nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria di questo Tribunale, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi alla scadenza del predetto termine (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai predetti siti Internet sino alla definizione del giudizio davanti a questo Tribunale;

Impregiudicata ogni altra decisione che verrà eventualmente adottata, mediante accordo Stato – Regioni, in merito all'ordinamento e alla disciplina della figura degli operatori di interesse sanitario;

Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 4 maggio 2021 per la prosecuzione nel merito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- Ordina alle parti ricorrenti di procedere alla integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 maggio 2021.

Compensa le spese della presente fase.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: giovanni.dicaterino@avvocatismcv.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: gab@postacert.sanita.it, federazione@pec.tsrn.org

CC:

Ricevuto il:10/11/2020 04:04 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Adempimento Ordinanza Collegiale del TAR Lazio Roma Sezione Terza Quater n. 10585/2020 pubblicata in data 16/10/2020 e resa su ricorso avente r.g. n. 13974/2019, NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Priorità: normale

[R.G. 13974 2019 - avviso di notifica per pubblici proclami.pdf.p7m\(1012272\)](#)

[R.G. 13974 2019 - avviso di notifica per pubblici proclami.pdf\(1010205\)](#)

[Ordinanza n. 10585_2020 N. 13974_2019 REG.RIC_.pdf\(148569\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#)[Segna come:Da leggere](#)[Sposta in:DELETED ITEMS](#)[DIFFIDA](#)

[VACCINIDRAFTSLAVORATA](#)[Posta eliminata](#)[SENT ITEMS](#)[SOSPESE](#)

Spett.le MINISTERO DELLA SALUTE In persona del Ministro p.t. Spett.le Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione In persona del legale rap.te p.t. In Adempimento dell'Ordinanza Collegiale del TAR Lazio Roma Sezione Terza Quater n. 10585/2020 pubblicata in data 16/10/2020 e resa su ricorso avente r.g. n. 13974/2019, si trasmette AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI. Si allega: avviso di notifica firmato digitalmente; avviso di notifica in copia di cortesia; Ordinanza per esteso. Con osservanza Avv. Giovanni Di Caterino Avv. Mario Caliendo